**La ratifica della Convenzione di Faro *«sul valore del patrimonio culturale per la società»*: *politically correct* vs. tutela dei beni culturali?**

**Sommario: 1.** *La legge di ratifica*. **2**. *La Convenzione nel suo proprio contesto di diritto internazionale*. **3.** *Le criticità e le differenze di base*. **4**. *La Convenzione presa sul serio, come testo giuridico*. **5.** *L’impronta determinante del* politically correct *e i suoi effetti distorsivi sul piano giuridico*. **6**. *Rapporto tra* politically correct *e uso del diritto*. **7.** *Il vizio giuridico di base: l’oggetto indeterminato e indeterminabile*. **8.** *L’errore di traduzione e il rischio di confondere i concetti chiari e distinti del* Codice. **9.** *La riproposizione dell’errore della pretesa “dematerializzazione” della nozione di bene culturale*. **10.** *L’errore culturale*. **11**. *I conseguenti problemi applicativi irrisolti*.

**1. La legge di ratifica.**

Con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 è stata infine ratificata la *«Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005»*, entrata in vigore il 1° giugno 2011, firmata dall’Italia il 27 febbraio 2013[[1]](#footnote-1). La Convenzione segue – si usa ripetere – l’esito delle guerre jugoslave degli anni ’90, asseconda il proposito riconciliativo di *governing heritage dissonance* di cui reca l’evidente impronta[[2]](#footnote-2) e prende il nome dalla città portoghese dove il 27 ottobre 2005 venne adottata dalla conferenza diplomatica e aperta alla firma degli stati membri e all’adesione di Unione europea e si stati non membri. Ad oggi, risulta firmata da venticinque stati su quarantasette del Consiglio d’Europa e ratificata da venti.

Dopo un andamento parlamentare a lungo esitante - eco delle circospezioni e uscite dal negoziato dei principali partner nel Consiglio di Europa (Francia, Regno Unito, Germania, Russia)[[3]](#footnote-3), delle perplessità intrinseche e del non esito dell’iniziativa governativa nella XVII legislatura - l’*iter* delle riunite proposte di legge, nella XVIII legislatura tutte di iniziativa parlamentare e favorevole parere governativo,ha ricevuto un’improvvisa accelerazione: che, sganciando definitivamente l’Italia dalla posizione contraria di quei partner e di almeno altri diciotto (in totale, l’ampia maggioranza degli stati e della popolazione europea), ha portato in tempi rapidi all’approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica.

È già da rilevare, salvo poi vederne gli effetti, che il testo pubblicato in *G.U.* (S.G., n. 263 del 23 ottobre 2020) reca come *allegato* il testo ufficiale in (solo) inglese (non anche in francese), cui segue (ma non come *allegato*) una *“traduzione non ufficiale in Italiano”*[[4]](#footnote-4): che, come tale, è in pratica solo una *traduzione di cortesia*, senza valore giuridico.

**2. La Convenzione nel suo proprio contesto di diritto internazionale.**

Questa legge di ratifica è stata da taluni salutata come la svolta epocale che ha finalmente reso il *patrimonio culturale* un *diritto umano*[[5]](#footnote-5). Si direbbe dunque al contrario dalla maggioranza degli stati membri del Consiglio d’Europa che evidentemente con la Convenzione hanno ricusato una tale qualifica: vale a dire su quarantasette quegli almeno ventidue e altri cinque che la hanno firmata ma non ratificata.

Il dato pone una prima questione critica di rilievo internazionale, nell’ordinamento cioè in cui la convenzione opera in quanto tale: come ogni trattato internazionale, la Convenzione infatti impegna *tra loro* gli stati e questa ne è la causa e il campo di azione, come del resto è per la stessa *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.*[[6]](#footnote-6) Non crea cioè immediati diritti o doveri – individuali o collettivi, per i cittadini e i loro gruppi - nell’ordinamento interno, nemmeno attraverso la legge di ratifica.

Questo, ancor di più, è detto in chiare e definitive parole dalla Convenzione stessa, che all’art. 6 (*Effetti della Convenzione*) recita: *«Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da: […]* c) *creare diritti azionabili»*. È un elemento qualificante: la clausola esplicitamente riflette la c.d. concezione rimediale del rapporto tra diritto e azione propria del diritto romano, per cui un diritto senza azione non è in realtà un diritto (*ubi remedium ibi ius*, sicché *ubi non remedium ibi non ius*) e tradizionale principio del *common law* (*remedies precede rights*). Pertanto, malgrado la ridondanza lessicale, i conclamati *«rights relating to cultural heritage / droit au patrimoine culturel»* (di cui all’art. 1) degradano a enunciati perché espressamente privi di azionabilità e riconoscibilità in giustizia: e così, per il vincolo nell’adattamento, è poi nel diritto interno. Il che mette ancora in luce la valenza anzitutto comunicazionale della Convenzione.

Si tratta di una convenzione promossa dal Consiglio d’Europa, dunque in un quadro regionale la cui principale funzione è la promozione e la salvaguardia dei diritti umani in base alla ricordata *CEDU*. E, non trattandosi di atti statutari dell’Organizzazione, solo esprime la volontà degli stati che ne sono parti e che la manifestano con firma e ratifica. E lo strumento si definisce *convenzione-quadro* (*framework convention* / *convention-cadre*), cioè come accordo che ha la finalità di instaurare fra le parti una collaborazione stabile per lo svolgimento dei programmi d’interesse comune e regolamentare future attività da svolgere in collaborazione. Il suo *Titolo IV* (*monitoraggio e cooperazione*) prevede alcune funzioni di monitoraggio, riguardanti tra l’altro la legislazione statale, affidate ad un apposito *comitato* che dovrà essere istituito dal Comitato dei Ministri, organo decisionale del Consiglio d’Europa (composto dai ministri degli affari esteri di *tutti* gli stati membri o dai loro delegati permanenti).

La dissociazione della maggioranza dei partner europei, tra cui i principali, rinforza la conseguenza che non si tratta di un *diritto umano* “regionale”, azionabile davanti alla Corte EDU: e vista la ferma e ampia opposizione che si è detta, pare impraticabile anche la tecnica ultima dei c.d. *diritti addizionali* che talora si invoca per diritti non previsti dalla CEDU ma riconosciuti dai singoli stati, allorché rientrano nel campo di applicazione generale di uno degli articoli di questa. E poiché, come si è visto, la legge di ratifica della Convenzione non crea diritti azionabili nell’ordinamento interno, ne viene che questo assunto è in realtà virtuale e privo di effetti giuridici.

Tutto questo – va rilevato - è indice di un atteggiamento italiano minoritario e, sul tema, oppositivo ai principali partner europei: un’opzione dunque evidentemente non particolarmente pro-europea, posto che – per un dato incontrastabile della realtà - si può essere d’accordo solo con chi è d’accordo. Si tratta di contraddizioni che le cose mostrano non sanabili.

**3. Le criticità e le differenze di base.**

Ciò fermo, sono qui la ratifica e la Convenzione a meritare di loro, ad avviso di chi scrive, una pacata ma ferma critica.

La critica, come meglio si vedrà, ha per perno l’*oggetto* della Convenzione, che male si vorrebbe individuare da taluni, sulla scorta della manipolante traduzione “non ufficiale” in italiano di *cultural heritage* (cheè ciò di cui parla davvero la Convenzione), nel *patrimonio culturale*. In realtà l’oggetto è, come si desume anche dal complesso delle previsioni, l’*eredità culturale* delle *comunità*. Sicché – fermo come detto che una *traduzione di cortesia* è di suo priva di effettività giuridica - sovrapporre questa così “tradotta” Convenzione a quanto nell’ordinamento interno concerne il *«patrimonio culturale»* nazionale (che è *«costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici»*, come dice l’art. 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*), e che in inglese corrisponde piuttosto alla *cultural property*[[7]](#footnote-7), è solo frutto di un’interpolazione a effetto decettivo.

Quasi superfluo è poi ricordare che *rubrica legis non est lex*, sicché nulla dimostra in contrario che nel titolo della legge di ratifica si parli di *“patrimonio culturale”*. Soprattutto, quella “traduzione” è strumento che resta incongruo per contrastare – come da taluni così si vorrebbe - quanto dispone il *Codice*.

Già dal punto di vista del diritto internazionale, va osservato che il testo ufficiale in francese è spesso dissonante da quello in inglese. Dal punto di vista del diritto interno, va registrata l’inesistenza di una versione “ufficiale” in italiano. Come si è detto, la Gazzetta Ufficiale reca come *allegato* solo il testo ufficiale in inglese, non quello in francese, cui segue una *“traduzione non ufficiale in Italiano”.*

Del resto, è pressoché insuperabile il rilievo che il testo *ufficiale* (l’italiano è di suo una lingua ufficiale dell’UE) dell’art. 167 del *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea*, ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130 (già art. 151 del *Trattato istitutivo della Comunità europea*) – cioè la massima fonte del diritto europeo - esordisce affermando: *«L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»*: dove *«retaggio culturale comune»* nel testo ufficiale in inglese suona *«common cultural heritage»* e in quello in francese « *héritage culturel commun»*. Eppure è lo stesso tema della Convenzione di Faro …. È difficile, dunque, pensare che ci sia un’Europa dove, a livello primario, *«cultural heritage»* si traduce (ufficialmente) in *«retaggio culturale»* e un’Europa dove, a un ben più modesto livello derivato, *«cultural heritage»* si traduce (ma non ufficialmente) in *«patrimonio culturale».* Di più: prima, all’art. 36 TFUE (già art. 30 TCE), a proposito della limitazione alla circolazione delle merci, si fa riferimento in italiano al *«patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale»* e in inglese a *«national treasures possessing artistic, historic or archaeological value»* … [[8]](#footnote-8). È evidente dunque che *«patrimonio»* quinon è il corrispondente di *«heritage»*: anzi, corrisponde un concetto romanistico qui traslato dal diritto comune per derivazione francese e rivoluzionaria (il *patrimoine national* che origina dai confiscati beni di famiglia del re, incluse le collezioni d’arte)[[9]](#footnote-9) che non ha esatta corrispondenza nel *common law.*

Si deve comunque registrare che, all’atto dell’approvazione parlamentare, non esisteva – *et pour cause* - né può ormai più esisterne una traduzione ufficiale. Quelle *non ufficiali* – per di più varie e divergenti tra loro - sono inidonee a fare da *littera legis.* In disparte i facili commenti, sta che la prima operazione dell’interprete - la rilevazione del testo normativo - è essa stessa resa difficile in sé, malgrado l’antica regola che *leges ab omnibus intelligi debent* … .

È comunque un dato della realtà del diritto che, malgrado la comunicazione pubblica, questa Convenzione non si riferisce, né formalmente né sostanzialmente, al *«patrimonio culturale».* Assumere che riguardi davvero il *«patrimonio culturale»* poggia su una narrazione *post-fattuale*, cioè di *post-verità*, che dà per scontato un antecedente in realtà inesistente. Meglio perciò si farebbe o a usare direttamente l’espressione inglese *Cultural Heritage*, che corrisponde al testo allegato alla legge (una volta tanto l’anglicismo sarebbe giustificato, posto che qui l’inglese è la lingua del voluto legislativo), oppure, più appropriatamente dal punto di vista linguistico e terminologico nazionale, a usare la congrua espressione italiana *eredità culturale* (anche la lingua italiana è un bene culturale immateriale: e il suo buon uso è un bene in sé ...).

Prima che per una “traduzione” autonoma e astratta dal contenuto autentico della Convenzione, la ragione della critica deriva comunque da varie perplessità sullo stesso trattato e concerne sia il metodo che il merito ivi figurati, a muovere dalla concezione del diritto e del suo uso che vi presiede: elementi che già evidenziano l’improprietà formale del tentativo di contrastarvi il *corpus* normativo della tutela; e tali, nell’ipotesi, da porre la Convenzione in tensione con la Costituzione e prima ancora con le connotazioni essenziali dello Stato di diritto e del razionalismo giuridico.

A dissipare equivoci, è il caso di precisare preliminarmente che la critica non concerne affatto le politiche pubbliche di valorizzazione delle espressioni di identità culturale collettiva, come in generale quelle di ricomposizione di eredità culturali e memorie collettive reduci da conflitti passati. Anzi, queste politiche, che in sé sono libere e possono essere svolte a ogni livello in base al c.d. criterio dominicale della valorizzazione (per cui ognuno valorizza ciò di cui dispone), si esprimono in iniziative spesso particolarmente apprezzabili e comunque meritano aiuto a fronte dei tanti, crescenti depauperamenti e dissolvimenti derivanti dalla *Great Transformation* della società e dell’avvio all’oblio di valori storico-culturali che ne conseguono. È un indirizzo che merita sostegno e supporto: ma è di valorizzazione e di promozione della cultura, non di tutela.

La critica riguarda piuttosto il modo, il contenuto e, soprattutto, il non esplicitato fine pratico che seguirebbe alla singolare *giuridificazione* – dunque: sottrazione alla valutazione e scelta politica – che con questa via, almeno da taluni, si pretenderebbe percorrere: *giuridificazione* che comunque non pare corrispondere a un autentico *bisogno di diritto*[[10]](#footnote-10) giacché non si vede cosa giuridicamente ostacoli o contrasti quelle politiche pubbliche – se del caso anche in partenariato con privati - se non questioni di volontà decisionale, di disponibilità di bilancio o di adeguatezze di risorse; che però sono profili di altra natura, politica o finanziaria.

Prima ancora, però, va rilevato un basilare difetto di storicità e di concretezza, elementi indispensabili per lo spessore effettivo di un ordinamento giuridico e indicatori dell’improprietà sostanziale, per l’Italia, della Convenzione. Il linguaggio generico, polisemico, spesso contraddittorio e ricercatamente *politically correct* della Convenzione si spiega solo se viene collocato nel tempo e nello spazio. Come si è accennato, la sua ragione sta nella ricomposizione dei cruenti conflitti dell’ex-Jugoslavia, con pulizie etniche, atrocità e distruzioni di monumenti e memorie simboliche: al punto che venne coniata la parola *culturicidio*[[11]](#footnote-11), in cui si andò specificando il precedente *etnocidio* o *genocidio culturale*[[12]](#footnote-12), in un contesto di convivenze difficili per antiche commistioni di popolazioni diverse per origine, lingua, religione, tradizioni, spesso anche per condizioni economiche e sociali. Come evoca la distribuzione della maggior parte degli stati firmatari della Convenzione, è stata una realtà cronicamente conflittuale dei Balcani (le guerre jugoslave erano precedute da simili guerre interetniche e religiose in tutta l’area) come a suo tempo di pressoché l’intera Europa centro-orientale e – come purtroppo ancor oggi vediamo - caucasica.

Il punto è che, per dar maggiore legittimazione a questo positivo tentativo di ricomposizione regionale, si è tentata (invano, come visto) la via di un’estensione paneuropea, senza che ve ne fossero né i presupposti storici e culturali né le esigenze: con l’effetto di una decontestualizzazione e di un’omologazione incongrue e astraenti. Queste, anziché venire a risolvere questioni inesistenti, separano dalla storicità e dalla concretezza quei conflitti e pongono basi per nuovi contrasti lì dove l’apparato improntato per la ricomposizione nell’ex-Jugoslavia è non necessario e non confacente.

Così esportato e destoricizzato, lo strumento però smarrisce la ragion d’essere e diviene un catalogo polimorfico di enunciati redatto in un linguaggio esposto alle più varie eterogenesi dei fini: dalle questioni del c.d. *vivre ensemble* riguardo all’immigrazione non integrata né assimilata, alla salvaguardia di minoranze etniche stanziali, alla preservazione delle tradizioni culturali che rischiano di essere dissolte dalla grande trasformazione. In pratica, diviene un’esposizione di genericismo *politically correct*, malcerto, spesso contraddittorio, buono per tutto. E che taluni - è la particolarità italiana –, giocando con le parole (“patrimonio culturale”), pretenderebbero utile a disarticolare il benemerito corpo normativo della tutela, vera legislazione di eccellenza per la salvaguardia del «*patrimonio culturale»*.

Di questo ci occuperemo, posto che con la ratifica si vorrebbero far calare in Italia tali schemi.

Vanno allora svolte alcune considerazioni di fondo sul perché di un tale eccesso di mezzo rispetto al fine; come sull’uso della legge, e più in generale del diritto con la sua *imperatività*[[13]](#footnote-13), composta di comandi e divieti, obblighi e facoltà, che vi presiede. E va considerato se si corrisponde, piuttosto che a un bisogno di diritto,a un bisogno di uso di strumenti del diritto per finalità metagiuridiche: in pratica di validazione e consolidamento di proposizioni che riassumono assunti che si vorrebbero egemonici, e soprattutto come supporto a pretese disarticolazioni del sistema della tutela dei beni culturali.

È, invero, una connotazione generale che in un ordinamento a impronta liberaldemocratica si giuridifica, in virtù del principio di legalità, l’azione *amministrativa* con cui la legge articola una scelta politica; non già la scelta *politica* stessa, la quale resta tema della responsabilità politica e del libero confronto nello spazio pubblico dei vari orientamenti e in sé non è strumento di coazione giuridica.

La critica concerne dunque in primo luogo l’utilizzazione, eccedentaria e impropria, dello strumento giuridico: e con essa, in Italia, appunto il non celato da taluni o incautamente non previsto da talaltri, tentativo di alterazione dell’esistente *corpus* normativo di salvaguardia del *valore culturale*. A un tale *valore*, che per l’ordinamento giuridico è elemento fondante di dettagliate procedure, già appropriatamente si riferiscono, in diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione, gli artt. da 1 a 6 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e in particolare l’art. 1, comma 2, dove si afferma solennemente che: *«la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura»*[[14]](#footnote-14).

**4. La Convenzione presa sul serio, come testo giuridico.**

La critica giuridica presuppone comunque che si intenda prendere la ratifica della Convenzione per quello che - pur con tutte le relatività appena viste - si presenta o dovrebb’essere, vale a dire come una *fonte di diritto*, seppure in quell’àmbito ordinamentale che si è detto. Così, per abito mentale, è portato a fare il giurista, il quale tende a tralasciare un dato sociologico invece assai importante nella società della comunicazione: che una legge possa vedere la luce essenzialmente quale strumento comunicazionale, la cui ragione culmina nella diffusione del *messaggio* dell’avvenuta approvazione anche prescindendo dal reale impatto, amministrativo e giurisdizionale, dell’articolato. Eppure questa è una pratica crescente, come oggi più che mai si vede. Il che fa convergere nell’obiettivo approcci non approfonditi e approcci strumentali. Considerate anche alcune coeve innovazioni provenienti dal medesimo legislatore, che aprono significative deroghe alla canonica funzione di tutela dei beni culturali, questa potrebbe apparire una plausibile ragion pratica, nel secondo senso, della ratifica di un tale catalogo di enunciati, obiettivamente non chiari e non precisi, che lasciano il giurista, dagli occhiali spesso a protezione laterale, perplesso quando non incurante.

Nondimeno, a prenderla sul serio come per debito d’ufficio si deve e si intende fare, questa legge appare nella migliore ipotesi inutile, perché non introduce alcun nuovo istituto giuridico capace di una distinta idoneità precettiva per ipotesi che già non siano presenti nell’ordinamento italiano; ovvero, nella più seria, una legge potenzialmente dannosa.

La prima dannosità non emerge in termini compiuti se si considera la Convenzione solo in senso formale. Infatti vi prevale la valutazione di inutilità perché la lettura - da fare in inglese e francese per evitare la pluralità di traduzioni, comunque non ufficiali, in italiano - è sopravanzata dal rilievo di un singolare atecnicismo giuridico, tale da riflettere una fatale esiguità di spessore normativo. Il che può apparire già di suo risolutivo: nel senso stretto, cioè che risolve nel nulla ogni effetto dello strumento. La dannosità sta piuttosto, o meglio vorrebbe stare, nel paradossale assunto per cui, proprio grazie a quel linguaggio suggestivo e impreciso a partire dall’oggetto ma che si vorrebbe onnicomprensivo, viene immaginata – come si è accennato - atta a sovrapporsi, a condizionare e a depotenziare l’ordinamento vigente del *«patrimonio culturale»*: cioè l’articolazione dettagliata della funzione pubblica di *tutela* dei *beni culturali*, che dà diretta attuazione al *principio fondamentale* dell’art. 9 della Costituzione. Un ordinamento di particolare operatività ed efficacia, finalmente nato nel 1909 in eccezione agli assunti liberisti di allora e dopo mezzo secolo di deleteria dispersione di opere d’arte e demolizioni di immobili; perfezionato nel 1939 e nel 1999 e finalmente portato a unità organica nel 2004 con il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Opponendovisi – come in passato con più espliciti e diretti mezzi si è fatto -, si tenta di indicare in questo documento la base di una “rivoluzione copernicana” di cui in verità avverte davvero il bisogno solo chi non distingue il campo della politica da quello del diritto o chi è insofferente verso la tutela ovvero verso i suoi assetti organizzativi. Quando invece, nella realtà, il “diritto” a godere del patrimonio culturale è assicurato *a* *chiunque* (e non soltanto di chi vi è interessato episodicamente) dalla cura pubblica della sua *integrità*, vale a dire dalla *funzione pubblica* di *tutela*: questa in tanto è praticabile in quanto esistono dettagliate norme di legge che ne regolano lo svolgimento e un corpo professionale istituzionalmente preposto e organizzativamente dotato, indifferente a percorsi, concorsi e aiuti di altri àmbiti professionali.

L’incongruenza, in disparte la mala traduzione, è anzitutto di assetto di sistema. La formula dell’ordinamento del *«patrimonio culturale»* si basa, per la concreta funzione di tutela, sulla sequenza di due chiare e procedimentalizzate fattispecie - *qualificazione* (dichiarazione di interesse, c.d. vincolo) e *autorizzazione* all’intervento - basate su oggettive e stabili valutazioni tecnico-discrezionali affidate a quel corpo professionale specializzato di funzionari dello Stato cui è demandato di agire indifferentemente rispetto ai soggetti e alle loro preferenze ideali. La legge vi definisce con chiarezza il rapporto tra autorità e libertà. È uno schema essenzialmente liberale, non costruttivistico, paritario e costante, attuativo del principio di legalità e coerente con le esigenze generali di certezza delle situazioni giuridiche riguardo alle cose, di cui si occupa, e di giustiziabilità delle illegittimità secondo il diritto costituzionale di difesa riconosciuto a chi vi ha un interesse concreto e attuale.

Invece il mutevole, ampio panorama di attori e di ipotesi che si vede nella Convenzione è quello, idealizzato e astratto, eventuale, soggettivistico e variabile, essenzialmente immateriale, declinabile a seconda degli episodi, dei casi e delle capacità, in senso multiculturalista ovvero comunitarista; oppure – lo suggerirebbero gli indirizzi generali di diversi degli stati che hanno ratificato, dall’Ungheria alla Macedonia all’Ucraina –, in senso esclusivista, localista, populista, al limite etno-nazionalista. Ha per attori occasionali una pluralità indefinita di indefinite “comunità”, destatualizzate, anche deterritorializzate e comunque rese tra loro indifferenziate e pariordinate, ciascuna – per l’enunciato obiettivo di promozione della *diversità culturale* - dedita a una cura distinta, autonoma e autosufficiente dei propri valori culturali. Però (come si chiarirà al paragrafo 10), grazie a un tale relativismo di sistema, la *molteplicità culturale* può non risolversi e anzi, così evocata e sollecitata, può confermarsi in distinti e progressivi atteggiamenti di riqualificazioni, rivendiche reciproche, contenimenti altrui (e anche in luogo altrui) e infine restrizioni o difficili mediazioni: il tutto in capo non a persone fisiche o giuridiche ma a non meglio precisate “comunità”, dall’interesse evidentemente autocentrato.

Più che ribaltamento di rapporti nella stessa galassia, si direbbe dunque che si tratta di galassie diverse e lontane, per estensione e per apparenze. È comprensibile però che a un’analisi superficiale gli “entusiasti”, se non giuridicamente attrezzati - o se maliziosamente interessati -, vi possano intravedere la leva per un ribaltamento del sistema concettuale dell’azione pubblica e così per lo svilimento o l’ambita dismissione del *Codice*. Non a caso, tra costoro si sente dire che è l’occasione per “ripensare completamente l’idea di tutela”: forse a cominciare da quella archeologica, che pure data dall’Editto Pacca del 1820 e fa da matrice concettuale all’intero settore sottraendolo alla sovranità della proprietà quiritaria di chi scava. Ma a questo tentativo si oppongono l’inconferenza del mezzo e, all’ultimo, la barriera formale, innalzata nell’*iter* parlamentare, dell’art. 3, comma 2, della legge di ratifica che – come vedremo - nega che ne possano derivare limitazioni ai livelli di tutela.

**5.**  **L’impronta determinante del *politically correct* e i suoi effetti distorsivi sul piano giuridico.**

Le due considerazioni possono essere associate. La rilevazione più immediata del lettore è che l’intero testo della Convenzione appare improntato, per scelta di linguaggio ed ellitticità di formule prima che per quei contenuti così variamente declinabili, alle espressioni formali e ai modi propri operativi del *politicamente corretto*.Il che è specchio del panorama relativistico che si è appena sintetizzato e appare talmente totalizzante, e altro da quanto connota l’usuale tecnica giuridica, che si può ravvisare nella Convenzione di Faro un caso paradigmatico di quella concezione e di quell’uso particolare del diritto*.* È un elemento che emerge a qualsiasi lettura: del resto, sarebbe arduo tradurre il documento in un linguaggio più usuale al diritto, perché – proprio a causa della difficile intelligibilità o perimetrabilità dei termini utilizzati e della conflittualità intrinseca delle proposizioni[[15]](#footnote-15) - ci si dividerebbe sui tanti significati dei generici significanti e ne emergerebbero contenuti diversi e spesso opposti.

Il punto è proprio questo: perché l’uso semplificatorio di quell’impronta che impone anzitutto selettivi codici di nuovo linguaggio (*speech codes*) atto a sostituire una *vecchia* visione e *vecchi* concetti, si presenta qui non come un elemento accidentale ma come scelta manifesta di un basilare tratto compositivo del documento[[16]](#footnote-16). È essenziale non prescindere da questa considerazione se si intende, appunto, prenderlo sul serio[[17]](#footnote-17).

Poiché si assume, grazie alla decezione che si è detta, che la questione vada a toccare un tema che si riflette direttamente sull’attuazione di un *principio fondamentale* dell’ordinamento costituzionale, occorre avvalersi di un approccio realistico, che prenda in esame sia gli elementi intrinseci che quelli estrinseci. Tra i primi, non si può non rilevare che il ruolo di questa formulazione lessicale e sintattica appare essere – ricordando l’orwelliana *neolingua* (*newspeak*)[[18]](#footnote-18) - quello qui esplicitato dagli “entusiasti”: un’attitudine costruttivistica utile a sostituire una *vecchia* visione delle cose, dai concetti e parole da superare ed obliterare, con una nuova dove tutto, evocando un’età dell’oro (quella tra il 1865 e il 1909?), va rifondato sopra le macerie di quanto viene finalmente decostruito. È una scelta che corrisponde a un programma di ridefinizione del dicibile e dunque del reale in questo àmbito. La si immagina infatti atta a delegittimare la consistenza stessa del *corpus* legislativo della tutela del *«patrimonio culturale»* per sostituirvi un nuovo paesaggio a tinta debole e a protagonisti forti, decostruito e depubblicizzante, dove si banalizza, per poi scomporre, la primaria funzione pubblica di tutela con le sue affinate articolazioni.

Al tempo stesso, questa formulazione è la connotazione che sùbito balza all’occhio del giurista, prima ancora che l’ellitticità e la contraddittorietà dei significati. La sedimentazione, la chiarezza e la precisione del linguaggio sono infatti elementi essenziali nella realtà dello Stato di diritto e nessuna pratica ne può prescindere, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, se non ingenerando nuove insicurezze e imprevedibilità, dunque creando o dando seguito a poteri senza controlli. È un tema di sempre, oggi in particolare studiato dalle scuole tedesca e franco-canadese di linguistica giuridica (*Rechtslinguistik*, *jurilinguistique*), che si soffermano sulle peculiarità linguistiche, simboliche e semantiche della terminologia giuridica. La migliore dottrina italiana afferma icasticamente che, perché un testo possa essere realmente normativo, deve passare attraverso i rigorosi *“cancelli delle parole”*[[19]](#footnote-19).

La tecnica di formulazione della Convenzione è dunque il primo tema da esaminare. Sicché occorre svolgere qualche riflessione preliminare a questo proposito.

**6. Rapporto tra *politically correct* e uso del diritto.**

Può apparire eccedentario rispetto al tema di questo scritto, ma a questo punto non lo è in termini sostanziali aprire una digressione sul rapporto formale tra *politically correct* e uso del diritto, o meglio degli strumenti del diritto. È infatti di tale atteggiamento la tendenza a sollecitare qualificazioni legali e a farne un uso iconico riflesso. Il che si registra, e quasi in modo paradigmatico, anche per questa Convenzione e per l’assunto – non dimostrato dalla logica perché indimostrabile - che dalla sua ratifica derivi una *rivoluzione* dell’ordinamento italiano del patrimonio culturale.

Si tratta di una tendenza alla sovra-giuridificazione di simboli inerenti a rapporti culturali e sociali. Il modo consiste nel dispiegare disposizioni nuove e dal forte accento evocativo in spazi prima vuoti di diritto e propri del libero confronto della socialità primaria: spazi dove, in principio, non vi sono comandi o divieti e che – per il principio di libertà – sono di loro liberi[[20]](#footnote-20). È l’ambito, aperto e mutevole in una società liberaldemocratica, dove si manifestano le opinioni e dove si svolge il loro libero confronto e dove normalmente valgono, per regolare i conflitti, le regole non giuridiche del buon senso e della comune creanza (*common decency*)[[21]](#footnote-21): lo spazio aperto della politica e della civilizzazione[[22]](#footnote-22), non del diritto e della prescrizione. Invece, questa nuova prospettiva di giuridificazione mira a sovrapporre al libero confronto, proprio dell’essere (*sein*), un dover-essere (*sollen*). La forma è quella della dilatazione dell’uso del diritto: non più quello normale e naturalmente necessario, d’impronta liberale, di previsioni sostanziali e dettagliate per regolare il potere pubblico e per risolvere conflitti reali; bensì quello di un mezzo che, in via categoriale e anticipata, enuncia valori e introduce linguaggi che codificano un’etica particolare e la convertono in precetti valoriali. Difficile non cogliervi tratti regressivi, primari, arcaici della forma del diritto,quasi un subitaneo ritorno a tratti che evocano quello pontificale: atto a celebrare il dicibile ed esecrare l’indicibile, il *fas* e il *nefas*, e così comporvi un veicolo insuperabile per un nuovo pensiero.

Per tali percorsi si conferisce il crisma della legge a una narrazione che si vuole preferenziale[[23]](#footnote-23), attribuendo la forza delle norme alla qualificazione censoria dell’‘inappropriatezza’ delle affermazioni dissonanti. Di queste restringono gli spazi sociali, cui viene a sovrapporsi l’alternativa *giuridicità/antigiuridicità.* Per conseguenza, occasioni prima proprie del confronto delle idee e delle opinioni, o di apprezzamenti discrezionali, vengono indirizzate *sub iudice*, nella prospettiva, episodica ma poi da espandere, di giurisprudenze valoriali. In questo schema, un inesauribile strumento si presta a essere la qualificazione formale di *diritto umano*, che dismette la proporzionalità intrinseca alla funzione pubblica per assolutizzare pretese di particolari. Per tale percorso si apre l’ampia strada dell’ulteriore scomposizione dello Stato di dirittolasciando seguire alla giuridificazione dei valori la giudiziarizzazione delle pretese e delle dissonanze. Le norme simboliche, in realtà prive di fattispecie[[24]](#footnote-24), una volta estromesse dialettica e discrezionalità dal loro spazio naturale, pongono infatti le amministrazioni nelle condizioni di non riuscire a facilmente operare e, al loro posto, sollecitano il giudice meno attento alla propria soggezione alla legge a un’attività non ri-cognitiva ma creativa di diritto, vale a dire al creazionismo giudiziario[[25]](#footnote-25): slittamento dalla politica e dell’amministrazione verso una giurisdizione occasionale ma proattiva e d’avanguardia[[26]](#footnote-26). Anche se la genericità delle espressioni offre al giudice, con una certa dose di azzardo, spazi infiniti di interpretazione rendendolo in pratica *dominus* della fattispecie.

In un tale scenario di mutazione dei temi e soprattutto delle funzioni della giuridicità, le articolazioni del tecnicismo giuridico degradano a elementi secondari quando non di orpello[[27]](#footnote-27). La funzione della disposizioni in *neo-lingua* che enunciano valori anziché norme si sublima in quella lata, arcaica, terribile, dello *stigma*: il marchio, qualificante o dequalificante, che distingue dicibile e indicibile[[28]](#footnote-28). La formula sta dunque nella dichiarazione classificatoria. Il che sovente avviene con collaterali supporti di alcuni non giuristi suggestionati da quel risultato e cedevoli alla tentazione di sopravanzare i più prudenti professionali. Così i valori vengono sottratti allo spazio del confronto sociale e costituiti in nuovi “*diritti”* enunciati, solennizzati e fatti irrevocabili perché avviati a una “normatività” di sistema, anche extragiuridica. In sintesi: una legificazione di stampo assiologico, arretrata sulla proclamazione del simbolico, che prescinde dai procedimenti giuridici attuativi, nucleo essenziale del diritto in uno Stato di diritto[[29]](#footnote-29). Il resto è censura e sanzione.

Questa prospettiva simbolica si combina con la neo-lingua dalle espressioni suggestive quanto imprecise, disattende gli assunti sulla *qualità della legislazione* e la *better regulation*. In questi modi va a dismettere la geometria e l’articolazione tecnica dello strumento normativo, la chiarezza e la precisione delle proposizioni e delle metodiche. Ciò che importa è infatti la qualificazione e la sua immediatezza, il *label* categoriale elevato ad accertamento presuntivo. Tanto giova per poi– nel combinato di queste norme valoriali e delle tecnologie della comunicazione – uscire dallo spazio di questo “diritto” perché la normatività è ormai liquida e di sistema e aprire senz’altro alle *improving practices* contro gli *inappropriate behavior*, più o meno tacciabili di *violence* (morale o fisica non importa, quella morale non è meno *offensive*), mediante *naming and* *shaming*, *listing* e *restrictions* portabili all’emarginazione o alla rimozione dallo spazio pubblico (*call-out*, *cancel*, *ban* e ostracismi vari): insomma all’*esclusione*[[30]](#footnote-30). Strumento operativo di questo *enforcement* sono le sanzioni mediatiche: più rapide e incisive delle procedure giuridiche con accertamenti e contraddittori. Teatro e mezzo ne sono, con il loro enorme potere, i *social media*: spazi pubblici reali autoregolamentati, accessibili sùbito e gratuitamente, consolidano questo “diritto” in parole d’ordine surrogando i tribunali; e sul versante opposto, grazie alla natura formale *privata* - come ora si vede ai massimi livelli - introducono sanzioni di censura sostanzialmente *pubbliche*, anche radicali, di espulsione dalla pubblica piazza virtuale, avverso espressioni che d’autorità bollano di *hating*. Così, a totale scapito della libertà del confronto, evidentemente non stimata un valore primario in sé, si cattura il dibattito e si porta un pensiero ad avere la supremazia sulle idee dissonanti.

In questo *modus operandi* un ruolo essenziale è svolto da creazione e controllo del linguaggio: all’impoverimento, alla decostruzione e alla riformulazione suggestiva della lingua[[31]](#footnote-31), corrisponde - con il suo potere performativo - la dismissione della logica giuridica con la sua matematica precisione linguistica che viene sostituita con una nuova narrazione: generica ma comunque imperativa. Linguaggio e “norma” vanno anche qui di pari passo. Ma in senso decettivo e artificiale. Si passa infatti dalla naturale normatività del linguaggio a solennizzate norme di linguaggio, si sottrae la norma alla razionalità del *logos* per riportarla a formule oracolari e mnemoniche da *mythos*[[32]](#footnote-32)*.*

Insomma, il perno è l’*uso valoriale del mezzo normativo*. All’opposto della *ratio scripta* ereditata dal diritto romano e della geometria legale elogiata da Kelsen e dal positivismo giuridico, la norma viene dissociata dalla fattispecie per svolgere la funzione enunciativa di convertire i simboli in “parole della legge” senza recarne la sostanza: strumento per una trasformazione culturale che supera le dialettiche; e non solo per il d’ora in avanti ma in modo totalizzante, ora per allora, retroattivo: per biasimare – *online* come nella realtà – quanto resta dell’esistito perché traccia di valori del passato di una *culture* da cancellare: l’opposto della tutela dei beni culturali, che li salvaguarda perché testimonianze, non perché celebrazioni di civiltà.

L’approccio però sembra suscitare ormai più di una riconsiderazione, una volta constatato il riflesso sui beni culturali nella pratica del *cancel culture* con le statue storiche abbattute e rimosse, l’epurazione dalle università di classici della letteratura e altre cupe riedizioni di *damnatio memoriae*, iconoclastie, vandalismi, rivoluzioni culturali varie[[33]](#footnote-33). L’intolleranza e l’annientamento attraversano i presupposti della Convenzione: e malgrado i buoni propositi per la “gestione” del *dissonant* (o: *transnational*) *heritage*, se è vero che – come già ribadito - nasce in reazione alle pulizie etniche e culturali delle guerre jugoslave di fine ‘900 e mira a riconciliazioni mediante un *dynamic pluralist heritage*. Ma la successiva vicenda delle statue abbattute disvela l’incongruenza di tali paesaggi ideali, fatalmente contraddittorii, dove si insidia il rischio di alimentare ed esportare, con espansione progressiva, conflitti da esclusioni identitarie reciproche: distruttivi finanche di beni culturali materiali. si partì dal ricordato Vecchio Ponte di Mostar, 1993; ma dieci anni dopo a migliaia di chilometri seguirono i Buddha di Bamiyan, …. Fatalmente, a questi riguardi, il *diritto* degli uni rischia di tradursi nel *non diritto* degli altri.

Si assiste comunque a un uso nuovo del diritto, debole nelle articolazioni quanto forzante nominalmente: orientato non più a contenere il potere e risolvere conflitti ma ad affermare nuovi *diritti* senza indicarne misura e composizioni. Come si è detto, è un bisogno non di diritto ma di legificazione di icone, capaci di condensare assunti, indurre deferenze e titolare biasimi espulsivi o demolitori. Il che aiuta a comprendere quale *compliance* induca taluni ad accantonare la coerenza della riflessione giuridica, separandola dall’esperienza di pratici del diritto quand’anche eccellente: sospesa a fronte di *idòla* innalzati da un’ideologia comportamentale che pretende intangibili gli assunti che vuole ufficialmente egemoni[[34]](#footnote-34).

Tutto ciò urta non solo con la funzione del diritto nello Stato di diritto ma anche con il principio di legalità che ne è il pilastro[[35]](#footnote-35): il potere previsto e regolato da norme quanto più chiare e precise che lo tipizzano per un uso uniforme, certo, prevedibile, calcolabile, applicato secondo regole e garanzie procedimentali.

Proseguendo nella digressione e guardando per un attimo alla storia, questo *habitus* sembrerebbe evocare – *si parva licet* … - i modi dominanti dell’epoca barocca, dalle preminenze retoriche e dalle tridimensionalizzazioni del proscenio, con proclamazioni riprese da *gride* casistiche, indeterminate e confuse. Dove si associavano magnificenze e magniloquenze, ma al contempo simulazioni e dissimulazioni, *autodafé* e roghi di libri e di pertinaci: vertice della decezione da un lato, dell’intolleranza dall’altro[[36]](#footnote-36).

Ma quella è forse un’epoca troppo lontana, perché precede il valico della normatività del diritto e del primato della legge, frutti del razionalismo giuridico e presupposti del tecnicismo. Sicché, continuando a prendere sul serio questo documento e a ricercare antecedenti storici meno risalenti, successivi a quei recuperi della logica applicata al diritto, si approda a schemi del secolo XX: assai più affinati, dall’ampio uso di clausole generali e di concetti indeterminati che limitano la norma all’enunciato valoriale e trasferiscono altrove la definizione reale delle fattispecie. E poiché qui l’oggetto concerne il vasto àmbito della *cultura*, proiezione del pensiero collettivo, è facile rintracciare, in quest’obliterazione dei modi dello Stato di diritto, già visti segni di esperienze sull’uso libero ed extralegale del diritto, strumentale piuttosto che autonomo, che ebbero ampio terreno nei totalitarismi: non tecnica per regolare in modo impersonale ed eguale i rapporti, quanto leva anzitutto psicosociale per orientare la coscienza collettiva anche mediante la formulazione giudiziaria del diritto. Si abbandona la connessione dello Stato di diritto, tra chiarezza delle norme e sicurezza giuridica[[37]](#footnote-37). E si avverte più di una vaga eco – quanto a concezione del diritto[[38]](#footnote-38), del merito si dirà - dell’*Erneuerung des Rechts* (rinnovamento del diritto) dei giuristi nazionalsocialisti, per i quali il diritto non deve ridursi agli astratti paragrafi della legge scritta ma procedere direttamente dal *gesundes Volksempfinden*, il sano sentimento del popolo[[39]](#footnote-39): ben oltre la politica del diritto, si va a rifondare la ragione stessa del diritto per procedere scomponendo il *Rechtsstaat* e le sue modalità espressive formali e professionali.

Ma anche senza risalire a tanto – noto agli storici, specialmente del diritto, ma non ai più: e certo remoto dalle intenzioni consapevoli dei suoi redattori e sostenitori -, a considerarla astrattamente a sé, per effetto di quest’impronta la Convenzione ingenera confusioni, cosparsa com’è di equivoci dissimulati da uno schieramento in parata di enunciati complessi e di formule ampollose e ambigue: come quelli concentrati nel rinvio a ellittiche *parole-chiave*, come *comunità patrimoniale* (o: *comunità di eredità culturale*). Eufemismi suggestivi, ma in realtà vaghi, primari, pregiuridici: forieri non di certezze ma di sovrapposizioni e potenziali nuovi conflitti. È la negazione del metodo e delle civiltà giuridici, intesi come tecnica di redazione e stile di composizione secondo legge dei conflitti[[40]](#footnote-40). Non a caso vi indulgono, spingendosi *ultra vires*, alcuni non giuristi non consapevoli di avere del diritto un’idea formulare e primitiva: l’analisi giuridica rifugge dal leggere una legge per “parole chiave” perché ciò nega alla radice il diritto, il che è invece ben presente ai più preparati. È piuttosto della legge il recare un contenuto quanto più articolato e preciso, capace di stabilire con rigore il solo significato possibile di una norma[[41]](#footnote-41).

**7. Il vizio giuridico di base: l’oggetto indeterminato e indeterminabile.**

Chiusa la digressione e tornando alla Convenzione, il testo, come testo normativo, presenta insidie e difficoltà anzitutto quanto a concordanze linguistiche.

Pare opportuno, come di regola, muovere dalle teste di capitolo.

La più seria *aberratio ictus*, da matita “blu”, è che il testo “*non ufficiale”* in italiano, pur pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di questa *Convention on the Value of Cultural Heritage for Society* / *Convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société*, usa la locuzione «*patrimonio culturale»*[[42]](#footnote-42) per tradurre il *«cultural heritage»* del testo ufficiale in inglese (che a sua volta era mal riflessa nel testo ufficiale in francese come *«patrimoine culturel»*: testo, questo, peraltro non pubblicato in G.U.). Quale sia questo “errore” è questione trattata in un precedente contributo, cui per sintesi si rinvia[[43]](#footnote-43), salvo riprenderne alcuni punti essenziali per una miglior comprensione del tema.

Per quanto, per Statuto del Consiglio d’Europa, lingue ufficiali siano l’inglese e il francese conviene ora, posto che come visto l’analisi linguistica qui è importante, prendere le mosse dall’inglese: che, si ribadisce, è il solo testo *allegato* alla legge di ratifica.

Quanto comunque all’impropria locuzione del testo in francese, non va pretermesso un dato di fondo: che la Francia non ha sottoscritto la Convenzione. Ma – si vedrà – se anche lo avesse fatto varrebbero analoghe considerazioni.

**7.1.** In questa sede è da ricordare che il *«cultural heritage»* della Convenzione è (art. 2, *Definizioni*, lett. *a*) «*un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone* [così, seppure in modo “non ufficiale”, risulta tradotto *«people / des personnes»*] *identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente* [così, seppure in modo “non ufficiale”, risulta tradotto *environment / environnement»*] *derivati dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi»*, e che il *«Patrimonio comune dell’Europa»* consiste (art. 3) «*in tutte le forme di patrimonio culturale* [così, seppure in modo “non ufficiale”, risulta tradotto *«all forms of cultural heritage / tous les patrimoines culturels»*] *in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività*», nonché «*gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto*», ecc..[[44]](#footnote-44)

Insomma, la Convenzione – emerge dal complesso dei suoi articoli, che in verità assai poco trattano di *beni culturali* - sembra riguardare piuttosto la *cultura* in tutte le sue manifestazioni; o meglio, il *lascito della cultura collettiva*. E così, fedelmente, qui avrebbe dovuto essere tradotto *«cultural heritage»*: o meglio, in *eredità culturale*[[45]](#footnote-45). Tale era la predisposizione ministeriale a cura degli appositi uffici. Nondimeno, stando all’affermazione di chi fu tra il 2014 e il 2018 presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali[[46]](#footnote-46), questo è stato poi sostituito su iniziativa del medesimo con la conversione – alterante, come si spiega - in *patrimonio culturale*. Questa “traduzione”, giocando allo scambio tra significante e significato, vorrebbe lessicalmente ripetere, pur trattando di tutt’altro, la formulazione del *Codice*. È una “traduzione” rimasta però, per intuibili ragioni, *“non ufficiale”*. E vi è una ragione oggettiva perché sia così, posto l’importante principio, immanente alla pratica internazionale e diplomatica, di neutralità e fedeltà delle traduzioni. Più che mai – si è costretti a trarre - si dimostra qui vero il detto *“tradurre, tradire”*.

Ne segue comunque che, per l’intera Convenzione: *a)* la *“traduzione non ufficiale in Italiano”* è priva di valore normativo e di portata giuridica, perché non corrisponde alla Convenzione come ratificata; *b)* anche dal punto di vista della c.d. *traduzione di cortesia*, in caso di discordanza tra il detto testo “allegato” in inglese e quello in italiano, prevale senz’altro il testo in inglese e, nell’interpretazione, ogni sua significazione deve astrarre da questa.

Come si ricava da pressoché tutti i suoi enunciati, e pur mai menzionandolo direttamente, la Convenzione con l’aggettivo “culturale” si rifà a un concetto di “cultura” non nel senso, verticale, di prodotto eminente e irripetibile dello spirito umano da salvaguardare per l’*«interesse»*, se del caso *«particolarmente importante»* o *«eccezionale»,* come l’intende la legislazione di tutela dei *beni culturali* (che per sua natura e finalità - l’*integrità* del patrimonio - postula l’*irripetibilità*, perché pezzi unici o quasi unici, e *perciò* la *materialità* dei beni da tutelare); ma in un senso tendenzialmente socio-antropologico: lato, adespota, ripetibile all’infinito, e perciò oggetto possibile, e plausibile, di valorizzazione: ma non già di tutela[[47]](#footnote-47). Vale a dire, nell’accezione orizzontale e soggettiva propria delle scienze sociali, cioè espressione di una società e del suo ambiente[[48]](#footnote-48). Altrimenti detto, la Convenzione si riferisce non a vestigia ma al deposito storico complessivo, alla sedimentazione ideale che concorre a formare le identità collettive: attività culturali, quanto un tempo si chiamava “usi e costumi”, tradizioni e così via; vale a dire, ciò che precede le tracce stesse di quanto sul piano internazionale si usa chiamare *intangible cultural heritage* (spesso da noi mal tradotto in *patrimonio culturale immateriale*). Oggetto meritevole di cura, certo, che però nulla ha a che fare con le cose di interesse storico e artistico, che sono alla base della legislazione del settore. Ma qui non vi è alcunché di nuovo perché parrebbe riemergere quel tipo di contenuti, com’era riguardo alla convenzione del 2003 e come è stato poi assai bene risolto nel 2008 con l’art. 7-*bis* del *Codice*. Qui tuttavia si sale al livello massimo di tutte le *«risorse ereditate dal passato»*: e si apre, come si chiarirà al paragrafo 10, la via all’emergere di dissonanze, divergenze, opposizioni. Tale del resto è la storia dell’umanità e in essa dell’Europa, fatta di millenni di scambi proficui e di incontri, ma anche di scontri e conflitti, dalla lontana origine e dalla lunga, ritornante durata.

Quando dalla discorsività dell’antropologia si tenta di passare alla spigolosa matematicità del diritto, che di suo pretende l’esattezza, secca e rigida, del linguaggio tecnico[[49]](#footnote-49) e non il prestito della genericità altrui, ci si avvede della negata realtà delle cose: l’inidoneo registro linguistico declina paradigmi intrinsecamente diversi e potenzialmente opposti, dunque inconciliabili. In mezzo vanno le tante attenuazioni, implicazioni, rinvii, derivazioni, frutto dalle ambiguità di questa *neolingua* che va ben oltre i normali artifici retorici.

Ma sono solo diverticoli o incidenti di percorso: si pretende che il sostrato concettuale sia quello del pluralismo paritario ma il *confronto interculturale* per gestire le diversità resta formula vaga ed esposta alla negazione reciproca o all’alternativa.

È così solo un infortunio tra i tanti che, quando gli entusiasti si affrettano a parlare di *“tutela”* sull’uno e sull’altro versante, ci si avvede solo dopo che mal si adatta il divieto di esportazione dei beni culturali a un antico canto popolare. Sicché chi fa incauto uso di questo lemma dovrebbe porsi, almeno una volta, la questione: il testo linguistico è il *limitare del diritto*[[50]](#footnote-50), le parole hanno un significato non eludibile, sintetizzano un potere pubblico tipizzato e soggetto alla legge. Forse si intende allora ricerca, riedizione, valorizzazione o qualcosa del genere? E perché non usare queste altre, corrette parole? Si inverte la nota battuta - sia lecito ricordare - di un noto film, *“Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!”*.

Nel diritto positivo italiano il *«patrimonio storico e artistico* *della Nazione»* è l’oggetto della *«tutela»* sancita dal *principio fondamentale* dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione. Ed è l’oggetto della disciplina del *Codice* del 2004, che lo chiama appunto *«patrimonio culturale»*, includendovi i beni culturali e i beni paesaggistici.

Poiché i testi normativi vanno analizzati nell’insieme delle norme che contemplano, è il caso di considerare una volta per tutte che tutti gli istituti giuridici contemplati dal *Codice* (quanto a tutela e quanto a valorizzazione) possono applicarsi ai soli beni culturali *materiali*. Il vincolo, gli obblighi di conservazione, il regime delle autorizzazioni, il prestito, il deposito, le misure cautelari, le prescrizioni indirette, l’espropriazione, ecc. sono semplicemente impossibili da applicare agli usi, ai costumi, alle tradizioni, insomma ai c.d. *beni culturali immateriali*[[51]](#footnote-51). È un dato incontenibile della realtà che travolge l’incantesimo della suggestione che la loro protezione autoritativa (tale è la *«tutela»*)non potrebbe che misurarsi con la trasformazione sociale, lo Stato costituzionale di diritto e il diritto fondamentale alla libertà di opinione e d’espressione. Sicché, prudentemente, si addicono loro – e meritano auspicio e sostegno - le attività di *valorizzazione* piuttosto che le funzioni pubbliche di salvaguardia: non trattandosi di pezzi unici come le *cose* d’arte ma di *attività* ripetibili che anzi vivono grazie alla ripetizione, la salvaguardia è insita nella stessa valorizzazione, non già in atti autoritativi di *tutela* per, ad esempio, la cucina tradizionale, l’abbigliamento, la musica e il canto, le arti performative, le feste popolari e così via.

È fuor di discussione, si ripete, che siano elementi meritevoli di sostegno e promozione: ma trovano la *sedes materiae* in contingenti azioni di valorizzazione e, soprattutto, in misure di sostegno economico-finanziario. Nulla vi hanno a che vedere gli istituti che postulano la *materialità* dei beni *irripetibili*, con cui sono per logica non compatibili.

Allo stesso modo è un dato della realtà che gli istituti giuridici della fruizione e della valorizzazione della *Parte II* del *Codice* si riferiscono ai beni culturali *materiali*, riguardano la loro *gestione* e sono inapplicabili a usi, costumi, tradizioni, all’“*intangible cultural heritage”* come alle attività culturali che, anche qui, trovano appropriata collocazione in altri settori dell’ordinamento (per risorse e sostegni economici pubblici: poiché di questo, non già di precetti, necessita la *cultura*).

Assai bene l’art. 7-*bis*[[52]](#footnote-52) del *Codice*, in termini concettuali e di tecnica legislativa, si riferisce a questi elementi chiamandoli *«espressioni di identità culturale collettiva»*: per dissipare l’equivoco che si insidia nella traduzione di *“intangible cultural heritage”*, che si vorrebbe prendere a prestito dall’ordinamento internazionale pretendendola senz’altro produttiva di riconcettualizzazioni nell’ordinamento interno rispetto all’esistente «*patrimonio culturale»*: ignorando così il dato basilare per il giurista della pluralità degli ordinamenti giuridici e della relatività delle qualifiche agli ordinamenti[[53]](#footnote-53).

**7.2.** A questi riguardi è da ricordare che il *Codice* italiano tendenzialmente corrisponde a quello coevo francese, specie nel testo originario del 2004 (ord. n. 2004-178 del 20 febbraio 2004, ratificata dalla l. n 2004-1343 del 9 dicembre 2004, art. 78-XIV), il cui art. 1 era composto dal solo attuale primo *alinéa*[[54]](#footnote-54). Dunque nel 2005 nella conferenza del Consiglio d’Europa quando si redigeva il *draft* francese della Convenzione di Faro, anziché usare incautamente l’impropria traduzione francese letterale di *«cultural heritage»* (*«patrimoine culturel»*)si sarebbe dovuto utilizzare un’espressione come *“héritage de civilisation”* o *“héritage de mémoire collective”* o *“identité culturelle”*[[55]](#footnote-55). Però si è tralaticiamente usato *«patrimoine culturel»*, evidentemente riprendendolo dal testo francese della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003*,* giàcontenente l’errore lessicale e nel 2016 poi acriticamente inserito nel *Code du patrimoine*: solo nel 2016 (con l’art. 55 l. n. 2016-925 del 7 luglio 2016 *«relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine»*) venne introdotto, all’art. 1, il secondo *alinéa*, che dice che il patrimonio incorpora gli «*éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003»*. Espressione dal contenuto equivalente, grazie al rinvio internazionale, a quella – di otto anni prima - del nostro art. 7-*bis* sulle «*espressioni di identità culturale collettiva»*: e come quella non seguita da specifiche norme nel *Code*. Sta di fatto comunque che nel 2005 quest’aggiunta era ben lungi a venire: sicché *«patrimoine culturel»* aveva un significato diverso da quello dell’art. 2 del *drafting* di Faro, e l’uso della medesima espressione era improprio.

**7.3.** Per scendere poi debitamente al dettaglio, va considerato che questo art. 2 della Convenzione UNESCO del 2003 per sul patrimonio culturale immateriale dice che *«per* ***patrimonio culturale*** ***immateriale*** *s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il* know-how *– come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».* Quanto ciò possa avere a che fare con il *«patrimonio culturale»* della Costituzione e del *Codice* lo comprende chiunque. Era chiaro nel 2008 quando venne formulato l’art. 7-*bis*. Ma è un peccato che una decina d’anni dopo non fosse altrettanto chiaro ai traduttori “non ufficiali” in italiano quando nell’aprile 2018 fu presentata – reiterando la vana presentazione del maggio 2017 nella XVII legislatura – la proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Faro.

Avrebbe comunque dovuto essere ancora più chiaro solo a considerare che l’art. 2 della Convenzione definisce il «*cultural heritage / patrimoine culturel»* in modo ancor più lato, addirittura abbandonando il troppo stretto *“patrimonio culturale immateriale”* per mettere al suo posto una vaga entità presa dal linguaggio aziendalistico (*group of resources* */* *ensemble de ressources*: l’impresa come insieme di risorse), di cui non si comprende se la si intenda singola o complessa, passata o presente, soggetto o oggetto, idee o energie: *«un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel tempo tra le persone e i luoghi».*

Ma *quid est* tutto ciò nel *lògos* del diritto cui ahimè amministratori e giudici debbono adeguarsi in uno Stato di diritto a garanzia dei cittadini e delle loro libertà? Tutto o il suo contrario?

Sono, lo si vede, espressioni di latitudine, circolarità e contraddittorietà tali da risultare prive del *minimum* di determinatezza, dunque di precettività.

Il livello di tanta inidentificabilità come comandi giuridici che caratterizza la più gran parte di queste previsioni riflette una fraseologia che consegna all’interprete non parametri generali e astratti cui rapportare fattispecie concrete, ma l’investitura all’interpretazione libera, cioè all’arbitrio di chi è depositario di un qualsiasi potere al riguardo[[56]](#footnote-56). Questa indeterminatezza, e indeterminabilità, offre spazi sconfinati al *creazionismo giuridico*[[57]](#footnote-57)e all’*interpretazione illimitata*[[58]](#footnote-58), negazioni intrinseche dello Stato di diritto. Sono locuzioni che superano e di parecchio, in genericità e ambiguità, quelle testé ricordate della Convenzione UNESCO di appena due anni prima (2003): e che, ancor di più, quasi nulla hanno a che fare con il *«patrimonio culturale»* della Costituzione e del *Codice*. L’equivoco lessicale non potrebbe essere maggiore, l’illiberale tentativo di sottrazione alla certezza del diritto e alla sicurezza giuridica peggiore.

Tutto questo richiama un tema giuridico capitale: non solo per i contratti ma per tutto il diritto la mancanza di determinatezza, o di determinabilità, dell’oggetto delle fattispecie le vulnera alla radice perché rende il comando inidentificabile e dunque inesigibile[[59]](#footnote-59) e così improduttive di effetti pratici. È del diritto come regola di condotta, dunque dello strumento giuridico come tecnica relazionale di comunicazione di comandi e divieti, obblighi e facoltà, di indicare al destinatario di cosa il suo agire può essere parte e cosa non. È per questo che si scrivono le leggi e a questo, insegna la storia, servono occupando lo spazio prima inaccessibile del mistero *repositum in penetralibus pontificum*. Dunque anche di fronte a fattispecie dal perimetro e dalla profondità indefinite tanto da restare ermetiche, si pone la questione pratica dell’utilità, prima ancora che della potenziale dannosità, della Convenzione.

**7.4.** Ma vi è ben di più: a prescindere dalle definizioni e ad arrestarsi al primo dato nominale della *“traduzione non ufficiale”* in italiano e a prenderla per buona (*“patrimonio culturale”*), la differenza risulta intrinseca. Sussiste già riguardo a quel primo *alinéa* del primo articolo del *Code* francese perché risiede nella nostra essenziale *storicità* dei beni culturali *materiali*, che in Italia – ma non in Francia – ha radici risalenti, ispirate alla libertà dell’artista[[60]](#footnote-60) e letterale fondamento costituzionale (art. 9: *«… patrimonio storico e artistico …»*); e che è presupposto indispensabile per il regime codicistico. Coerentemente, l’art. 10, comma 5, del *Codice* ne esclude le opere *«di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta [o cinquanta] anni»*. Il requisito della *storicità* è ciò che – preservando libero dall’ingerenza giuridica lo spazio temporale che la precede – evita di confondere la cura del *patrimonio culturale* con la *cultura* e questa con la propaganda e la comunicazione politica. Al tempo delle leggi Bottai, lo Stato autoritario voleva sì la seconda compito pubblico: però l’attribuiva a un ministero *ad hoc* (*“della cultura popolare”* già *“per la stampa e la propaganda”*), distinto da quello dell’educazione nazionale; al quale invece quello stesso ministro – per, in controtendenza, disconnettere *cultura* e *propaganda* - attribuì anche competenze (diremmo ora di valorizzazione) sull’arte contemporanea[[61]](#footnote-61). Oggi - in coerenza con gli artt. 9, secondo comma, e 33, primo comma, della Costituzione – la pur sempre necessaria *storicità* del patrimonio è garanzia per la libertà culturale e per la produzione artistica.

In Francia invece – forse per minor presa dello storicismo, di matrice germanica, e per il lascito giacobino del primato del politico e della sua capacità trasformatrice – questa limitazione non è prevista e talvolta si appone il vincolo monumentale su istanza, ad esempio, dell’architetto che progettò l’edificio per non vederlo trasformare dai proprietari: il che spiega perché Oltralpe la materia sconfini sovente con la protezione del diritto d’autore. Già ciò rendeva non pienamente assimilabile la nostra locuzione *«patrimonio culturale»* a quella di *«patrimoine culturel»* usata nel (non recepito dalla legge di ratifica) testo in francese della Convenzione.

**8*.* L’errore di traduzione e il rischio di confondere i concetti chiari e distinti del *Codice*.**

Poiché ci si trova di fronte a una definizione senza contorni, che perciò non definisce perché non distingue, a muovere dal *testo* - come nel diritto è imprescindibile per non cedere all’arbitrio[[62]](#footnote-62) – occorre ancora rilevare che, come detto, da taluni s’intende figurare, mediante quest’approccio sintetico-simbolico, la Convenzione come strumento per una decostruzione o almeno una torsione applicativa delle norme sul patrimonio. La valorizzazione nominalistica della costruita omonimia della “non ufficiale” intitolazione (*«patrimonio culturale»*) vi farebbe, in dispetto della relatività degli ordinamenti giuridici e rispettivo lessico, da ponte tra *Codice* e Convenzione, investendo il primo per piegarlo a nuovi precetti come quelli ricavabili, ad esempio, dagli artt. 4 e 7 della seconda (di cui si vedrà la portata).

Secondo questa visione – che mette in disparte la ricordata barriera dell’art. 3, comma 2, della legge di ratifica – la Convenzione recherebbe una correzione in *politically correct* del *Codice*: dove la normatività di cui si pretende beneficino le trasposte *nuove parole* sarebbe una formula che trasforma l’ordinamento nazionale. Insomma, un nuovo genere, nominalistico, di formante normativo: che prescinde da legislazione, giurisprudenza, dottrina per ricorrere a una nuova fonte di produzione riposta nel linguaggio manifestamente atecnico e ricco di diplomatica – ma ben poco giuridica - *constructive ambiguity*, stimata utile per superare le terribili tensioni postbelliche dell’ex-Jugoslavia ma senza troppo preoccuparsi per la sua applicazione.

L’assunto è fallace e infondato: in disparte per un attimo il nullo valore della *traduzione di cortesia*, già di suo fatto risolutivo, nega le basi stesse del *ragionamento* giuridico, che è pensiero logico per antonomasia la cui tecnica sta a base dello Stato di diritto. Gli sostituisce una costruzione di altro conio, una pretesa nomopoiesi quale prodotto automatico di atti fonetici assunti a produttivi di norme per il solo fatto di interporsi trasversalmente[[63]](#footnote-63).

Ben di più: su queste basi la ratifica della Convenzione *venit* *contra factum proprium*, cioè abusa dello strumento per contraddirne i contenuti: un recepimento nel diritto interno tale da stravolgere i canoni logici del diritto, nega uno dei principali cardini del *cultural heritage* europeo, vale a dire la basilarità per la storia europea della civiltà giuridica[[64]](#footnote-64) cadendo in un’irrisolvibile contraddizione.

Ma anche a tutto concedere, sta che in realtà, nella sistematica espositiva e ricostruttiva delle leggi, il ragionamento giuridico non opera *ante legem*, in termini nominalistico-deduttivi, ma *post legem*, in termini realistici e induttivi: *nomina sunt consequentia rerum*[[65]](#footnote-65) (com’è appunto del pensiero logico, che connette i dati di esperienza) e non *res sunt consequentia nominum* (com’è del pensiero magico-simbolico, che attribuisce capacità performativa a formule e a nomi). L’intitolazione della legge non è legge essa stessa ma solo è una sintesi verbale di quanto la legge stessa analiticamente dice nell’articolato (e difatti, come ricordato, *rubrica legis non est lex*). Il metodo deduttivo, semmai, pertiene poi all’applicazione, mediante il sillogismo giuridico che rapporta la norma al fatto concreto da qualificare. Per queste ragioni, nell’identificazione riassuntiva di un *corpus* normativo, è decettivo l’approccio nominalistico, per simboli di intestazione cui indulgono quei non giuristi di cui si è detto, immaginandovi una coercitività a portata di mano: per cui si figura di creare un diritto senza il diritto e comunque senza pensiero giuridico; ci si illude di modificare la realtà con l’espediente, da pensiero magico, di nominarla con un termine che fa qualcosa perché dice qualcosa. Per raggiungere rapidamente l’immaginato risultato innovativo, ci si avvale così di enunciazioni simboliche anticipate[[66]](#footnote-66) e onnicomprensive sottratte alla confutazione dialettica[[67]](#footnote-67). Però poi, all’applicazione concreta, l’evanescenza della premessa maggiore del sillogismo rimette la vera definizione alla libertà dell’interprete. È un imbarbarimento da decostruzione, un’espressione di *«diritto liquido»* che ingenera insicurezze, imprevedibilità e arbitri[[68]](#footnote-68). Una chimera, un gioco di specchi, una scorciatoia illusoria: una fallacia che scambia causa ed effetto, contenitore e contenuto[[69]](#footnote-69).

È insomma vano il tentativo di chi si accampa a un Humpty Dumpty padrone del significato delle parole della legge[[70]](#footnote-70) con l’intento di innovare all’ordinamento interno facendo leva sull’artificio della replica del *nomen*, immaginando che la ratifica della Convenzione ne irradi imperativamente i dettati nel *Codice* e ne orienti la lettura. E così portare finalmente nella *tutela* i *beni culturali immateriali* … per modo che la cattiva riproduzione di un canto popolare o di una formula culinaria rischi la sanzione penale; e anzi di portarvi la *cultura* nel suo *«insieme di risorse ereditate dal passato»*. Ma ancora una volta va sottolineato che l’uso improprio e non legittimato dal Parlamento del medesimo termine (*«patrimonio culturale»*) rimane un *flatus vocis*, un segno linguistico usato impropriamente che non riesce a confondere questa e quello.

Osta comunque alla contaminazione del *Codice* la ricordata barriera formale dell’art. 3, comma 2, della legge di ratifica, opportunamente introdotto da un emendamento del relatore al Senato, nel parere della Commissione Affari costituzionali e ivi su iniziativa di minoranza, per cui *«dall’applicazione della Convenzione […] non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia»*. L’ostacolo è dunque ben più radicale e concerne la materia stessa: che, al di là dell’apparente decezione lessicale, è altra per Convenzione e *Codice*[[71]](#footnote-71).

Per tutte queste ragioni, l’ignorare queste differenze essenziali di semantica giuridica è, a dir poco, un serio errore giuridico.

Trasporre dunque in un *non-allegato* della legge di ratifica, lo stesso termine giuridico di *«patrimonio culturale»* per significare una realtà diversa rispetto a quella significata dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione e dal *Codice* del 2004 costituisce un artificio e un grave sviamento concettuale e giuridico. E – anche a collocarsi al di fuori del ragionamento giuridico - neppure le sottili distinzioni tra *senso* e *denotazione* di Gottlob Frege, o tra *nominare* e *significare* di Willard Van Orman Quine, per non citare la più che nota dicotomia tra *langue* e *parole* di Ferdinand de Saussure, potrebbero aiutare a chiarirlo (la teoria degli insiemi di Georg Cantor dimostrerebbe la contraddizione in modo visivo: non si può identificare la parte con il tutto).

È dunque un *bias* concettuale e formale che precede, e di parecchio, la pur manipolativa “traduzione”[[72]](#footnote-72). Non si tratta infatti di mera traduzione lessicale ma di deformazione dell’oggetto della Convenzione e, conseguentemente, di rapporto alterato con il sistema concettuale della legislazione di tutela. In sintesi, questa traduzione “non ufficiale” in *«patrimonio culturale»*, va comunque in irreparabile urto con l’art. 9 della Costituzione e non può che restare improduttiva di effetti.

Se mai poi si potessero superare i muri della relatività dei due ordinamenti (internazionale e interno) e della traduzione “non ufficiale”, in termini di apparenza il risultato sarebbe che a questo punto coesisterebbero due occorrenze della medesima espressione *«patrimonio culturale»*: ma resterebbero diverse per denotazione e per connotazione e tra loro inconciliabili sia per significato sia per riferimento. L’una, l’evanescente *«patrimonio culturale»* dell’adulterante traduzione “non ufficiale” che, in senso lato e antropologico, designa il *lascito della cultura collettiva*; l’altra, il solido *«patrimonio culturale»* dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione[[73]](#footnote-73) e del *Codice* per cui (art. 2) *«il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici»* e la cui tutela e valorizzazione *«concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura»*.

Insomma, a fermarsi all’apparenza linguistica e a evocare distinzioni note già dalla filosofia antica, con un tale espediente nominalistico si pretenderebbe che con un medesimo termine (il significante: *φωνή*) si intendano come omologhi due oggetti in realtà intrinsecamente diversi (per significato: *λεκτόν*): che è quanto la buona tecnica normativa ha anzitutto cura di evitare, se si vuole che concetti e istituti giuridici abbiano un senso chiaro. L’idea stessa di *norma* postula che ne sia identificato il *limes* perché se ne abbia una effettiva e non arbitraria applicazione[[74]](#footnote-74). Non basta, infatti, che i beni culturali siano essi stessi, com’è ovvio, un lascito della cultura del passato per rendere indistintamente – ma, in pratica, solo occasionalmente - l’intero lascito del passato un bene culturale e corrispondervi la, perciò “completamente ripensata” (*sic*), funzione di tutela. In realtà la tutela, con gli istituti in cui si dettaglia, è concepita per le irripetibili cose qualificate *beni culturali*, non per quanto è volatile e naturalmente ripetibile, che di altro abbisogna. Con la rammentata chiara tecnica normativa, il *Codice* si riferisce a quei lasciti distinguendoli (*νόμος* da *νέμειν*) con il ricordato art. 7-*bis* e il diverso *nomen* di *«espressioni di identità culturale collettiva»* e li assume solo se materializzati in cose: *«sono assoggettabili alle disposizioni del presente Codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10»*.

A stare a questa manipolazione lessicale, per qualsiasi nuova legge che parli di *«patrimonio culturale»* ci si dovrebbe interrogare se abbia inteso parlare dell’uno o dell’altro concetto.

Si gettano così le premesse per passare a una necessaria verifica di compatibilità di tutte le previsioni della Convenzione. La genericità del perimetro di applicazione genera una dissonanza di sistema che pregiudica non solo la sua applicabilità ma anche ogni rapporto con la tassonomia del *Codice*. Del resto, un vero testo normativo è *“manifestazione di una volontà e non deve dimostrare o spiegare, ma imporre degli obblighi. Per ottenere questo, deve risultare chiaro e univoco. Chiarezza e univocità che si ottengono grazie al fatto di essere assolutamente coerente, fondato su un linguaggio rigidamente codificato e definito, articolato in blocchi gerarchicamente ordinati. Anche per questo tipo di testi al grande rigore corrisponde un forte vincolo interpretativo per il destinatario”*[[75]](#footnote-75).

**9. La riproposizione dell’errore della pretesa “dematerializzazione” della nozione di bene culturale.**

Ma perché questa insistita (e, abbiamo visto, talora rivendicata) scelta di questa traduzione impropria?

**9.1.** Vale anzitutto ribadire un dato di base, immeritevole di essere trascurato a stare in linea con i principali *partner* del Consiglio d’Europa: che, ad esempio, la Francia prudentemente non sottoscrisse la Convenzione perché certe sue disposizioni apparivano suscettibili di problemi riguardo alla legislazione e alla Costituzione francese, in termini di riconoscimento di diritti collettivi[[76]](#footnote-76): è, all’evidenza, il timore di creare una base per il paventato *communautarisme*. Analogamente per la Germania, il Regno Unito, la Spagna, la Grecia, la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, la Lituania, la Russia.

Da noi invece un impeto autoreferenziale che nulla ha a che fare con le guerre jugoslave, almeno degli anni’90, e che forse sarebbe eccessivo associare a un consapevole decostruzionismo, ha suggestionato taluni ad acquisire per le vie brevi un occasionale *brand* da *marketing* politico, mettendo a parte la tragica realtà che aveva mosso alla Convenzione e il tecnicismo giuridico: in ciò ignari - pur se dediti a discipline evocative del nome - della *piramide concettuale* (*Begriffspyramide*) a suo tempo icasticamente descritta dalla pandettistica o della costruzione a gradi dell’ordinamento (*Stufenbau*) di Hans Kelsen. E così tenere in non cale la meditata posizione dei principali Paesi europei, ricorrendo a parole nuove per imporre significanti che si vorrebbero rivoluzionari. Mossa immaginata *smart* perché abbinata all’attrattivo settore della “cultura”. Però si trattava non di tradurre acriticamente, bensì di anzitutto vagliare la compatibilità costituzionale e logico-giuridica delle vaghezze della Convenzione. Una legge, quand’anche di ratifica, è in realtà un atto di produzione di regole di diritto, non un’occasione di privilegiata dissertazione socio-antropologica.

Una volta percorse queste vie e ingenerato nel lettore non attrezzato un fatale disorientamento, resta un prodotto irreparabilmente collegato a due vizi originari: una falsa presa in considerazione della teorica gianniniana del bene culturale come “bene immateriale” e la confusione tra quel valore immateriale del bene culturale e i c.d. beni culturali immateriali (e le attività culturali).

**9.2.** In realtà, bene ha insegnato M.S. Giannini, *bene culturale* non è la cosa (*res*) che lo rappresenta. È piuttosto la qualificazione giuridica che si dà a quella cosa: una connotazione immateriale, una qualità incorporea, un’attribuzione che riflette un apprezzamento sociale di capacità rappresentativa della cosa tangibile, accertato ufficialmente e riconosciuto *erga omnes*. La cosa tangibile è il supporto, il bene culturale è il suo valore pubblico[[77]](#footnote-77). Insomma, la cosa materiale è il *corpus mechanicum*, il bene culturale è il *corpus mysticum*[[78]](#footnote-78)*.*

In senso lato, posto che l’ordinamento è specchio di una società e del suo sistema di valori, nel diritto non esiste *bene giuridico*, materiale o immateriale, che non sia preso in considerazione come tale e dunque regolato per un “valore” che *lato sensu* è comunque culturale: ossia per quanto questo esprime, e merita di essere disciplinato, nelle relazioni intersoggettive, che di loro sono “culturali” perché espressive di una data *Kultur*. La nozione di “bene” giuridico si incentra sull’utilità che la cosa materiale reca in sé ed esprime al punto da suscitare potenziali conflitti sulla sua appropriazione e sul suo uso: è ciò che ne basa la qualificazione giuridica e la ragione per la quale l’ordinamento se ne occupa. Difatti *«sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti»* (art. 810 Cod. civ.). I beni, materiali (il fondo Corneliano, questo libro, quell’automobile) o immateriali (il diritto dell’autore, il diritto all’immagine personale, ecc.), esistono e rilevano per l’ordinamento solo in ragione del valore che hanno – e, dunque, dell’interesse che determinano – per e nei rapporti sociali, ossia per il loro lato valore “culturale” (se, appunto, tutte le relazioni sociali mediate dal linguaggio sono espressione di “cultura”).

Un’idea accampata dai detrattori della nozione materiale di *bene culturale* sarebbe che il bene culturale è tutelato non in sé, ma solo per il valore immateriale che esprime. Ma è un’idea che non ha oppositori di sorta. È anzi talmente acquisita che, a trattarne ancora, vale come impegnarsi nella riscoperta della ruota. Del resto, dimostra l’immateriale valore culturale di beni materiali, sul che tutti concordano. Ma nulla dimostra circa il bisogno di *tutela*, vale a dire di inclusione nel *corpus* normativo della tutela (il *Codice*), delle *«espressioni di identità culturale collettiva»* non materializzate. E meno ancora dimostra circa la loro compatibilità con la funzione di tutela e la sua accettabilità sociale.

A riprendere Popper, l’errore prospettico di chi denuncia la nozione “materiale” di bene culturale è nel non considerare la distinzione tra “mondo 1” (il mondo della realtà fattuale, delle cose materiali) e “mondo 3”[[79]](#footnote-79), ossia il mondo sociale, lo spirito oggettivo hegeliano; e nel non cogliere il dato elementare che il diritto è del “mondo 3”. Non esistono infatti norme e istituti giuridici che si occupino delle cose in sé, ma solo che si occupano degli interessi contrapposti degli uomini nei loro rapporti rilevanti, quando intendono appropriarsi – e dunque escludere altri - delle utilità prodotte dalle cose, dagli stati di fatto e dagli avvenimenti del “mondo 1”.

Eppure - a inutile polemica, data l’evidenza lapalissiana che la cosa qualificata bene culturale è tutelata non in sé ma per il suo valore culturale - si è erta una letteratura[[80]](#footnote-80) che si è scagliata contro la “coseità” della “vecchia” nozione “chiusa”, “proprietaria”, “filatelica” e “da democratizzare” (*sic*) di bene culturale legata alla materialità. Percorrendo a vessilli spiegati la larga strada dei diritti fondamentali –chiusa tra alte barriere come per materia non relazionale - e lasciando il peso della tecnica a chi del diritto oggettivo deve *in corpore vili* fare responsabile applicazione, le ha contrapposto un’idea sublime, icastica per sostituire a quella “statica” una visione che si proclama aperta, dinamica e viva, incentrata sull’*uomo* e non sulle *cose*, un tempo addirittura chiamate elitariamente – orrore! - *cose d’arte*. Così, con le arti verbali del *blaming* e della retorica, che sopravanzano l’arida logica da soprintendenze e giudici, si proclama il diritto *al* patrimonio culturale, che chiuderebbe l’era del diritto *del* patrimonio culturale[[81]](#footnote-81): e con questa smagliante formula si cerca di piegare un sistema complesso e affinato – ma … troppo pesante e limitativo - di diritto oggettivo[[82]](#footnote-82).

La nuova narrazione rovescia la piramide e mette al centro l’*uomo*, con i suoi inalienabili diritti; non più la *cosa* dalle meste, burocratiche e invasive funzioni amministrative. Il discorso vestito da norma accantona la materiale *res*,insieme alla cura autoritativa dell’interesse pubblico. Una tappa verso l’edificazione dell’*Impero del Bene*[[83]](#footnote-83): da dove è per riflesso espunto il Male dell’intervento burocratico, perché limitativo di proprietà e commercio. E così, per implicito, si apre la piazza al libero *mercato dei diritti*, di matrice anglosassone: lo insegnano – in quello che una volta era l’autoritativo diritto *dell’*ambiente - le buone pratiche del mercato delle emissioni e dei “certificati verdi” (*Emissions Trading System*). Il *diritto al patrimonio culturale* dev’essere forse meno disponibile del *diritto all’ambiente*?

**9.3.** L’art. 1 della Convenzione di Faro è l’ologramma di questa visione. Decostruisce finanche il tradurre: *rights relating to cultural heritage* / *droit au patrimoine culturel*. Ma poco importa, sono/è comunque inerenti/e al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definiti/o nella *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo*[[84]](#footnote-84). Il che si specificherebbe nel solenne diritto, individuale o di gruppo (*alone or collectively* / *seul[e] ou en commun*), *«di trarre beneficio dal patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento»* (art. 4, lett. *(a)*). Il che, è noto, è stato ad oggi tristemente precluso dall’elitismo storico-artistico - sconosciuto ai sostenitori del *“carattere rivoluzionario”* della Convenzione - che ad esempio, in odio all’*access to heritage*, pretende ancora che il prezzo del biglietto del museo non sia traslato a carico dell’ignara fiscalità generale affrancandone chi del museo fruisce. E si specificherebbe nel nuovo dovere degli stati a finalmente prendere *«misure volte a: (a) incoraggiare ognuno a partecipare: - al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale; - alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e le sfide connesse al patrimonio culturale; […] (d) migliorare l’accesso al patrimonio culturale, specialmente per i giovani e le fasce svantaggiate della popolazione, per sensibilizzarli riguardo il suo valore, la necessità di proteggerlo e conservarlo, e i benefici che possono derivarne.»* (art. 12)[[85]](#footnote-85).

Le parole suggestive, tanto più facili a scriversi quanto meno tecniche sono, sulle prime seducono. Ma poi il giurista deve fare uso della razionalità e guardare ai dati della realtà. E allora quest’eufonia che eleva il diritto soggettivo a misura di tutte le cose porta a rammentare la parabola dell’analoga idea, cui si è accennato, del *diritto soggettivo all’ambiente salubre*[[86]](#footnote-86): ha finito per portare alla frammentazione e contrattualizzazione del diritto *dell’*ambiente[[87]](#footnote-87), facendone un diritto per lo più privatizzato, capace di nuocere non poco alla sua realtà amministrativa; dove la cura dell’interesse generale cede alla moltiplicazione a valanga dei diritti individuali o di gruppo e alla loro episodica e disponibile difesa giudiziale. Soggettivizzare, cioè relativizzare in tutele sostanzialmente civilistiche, questioni che sarebbero di interesse generale-pubblico non è spiegare alta al vento una nuova bandiera di salvezza: è piuttosto assumere un errore metodologico che scolora quella stessa insegna per lasciare spazi infiniti al tutto e al niente e soprattutto al possibile. La ricordata polverizzazione del diritto oggettivo in diritti soggettivi autonomi e non relazionali, all’atto pratico genera solo nuovi, episodici e paritari contenziosi civili (nuove pretese individuali tutelate o sulla base del contratto o sulla base dell’illecito extracontrattuale: e a onere probatorio dei soli interessati, se disposti ad agire in giustizia e a non demordere; e a preminente tutela risarcitoria per equivalente monetario, per la prevalenza della *liability rule*). Così si moltiplicano, non si risolvono i problemi di tutela e valorizzazione. Non è con l’azione risarcitoria del singolo individuo, o gruppo, che rivendica il soddisfacimento di una pretesa individuale che si può davvero affrontare il tema sociale del rapporto tra conservazione e sviluppo: questo vale sia per la tutela dell’ambiente che per la tutela del patrimonio culturale.

Questa orizzontalizzazione e banalizzazione dei rapporti degrada le questioni generali a misura variabile e occasionale: le relativizza *ad infinitum* indebolendo la funzione pubblica di tutela, dissolvendo le razionalità di sistema, spostandole dalla naturale sede amministrativa all’intervento, eventuale e frammentario, di giudici civili, per ufficio stretti alle specificità del caso e alle allegazioni delle parti, non attrezzati a porsi come risolutori demiurgici delle irrazionalità. Parità di trattamento e buona amministrazione ne sono battute, la decostruzione della civiltà giuridica avanza evocando i vecchi e aprendo la via a nuovi illiberalismi, a poteri detipizzati e senza presupposti né limiti precostituiti. Un recente esempio della retorica dei nuovi “diritti” soggettivi inalienabili della persona fisica[[88]](#footnote-88) è offerto dalla decisione dell’Unesco per cui la contemplazione del firmamento stellato è un diritto inalienabile di tutti[[89]](#footnote-89).

Ancora una volta, comunque, si dimostra che dietro l’*escamotage* di cercare di tradurre *«cultural heritage»* con il nostro *«patrimonio culturale»* si cela il tentativo di riaprire, oltre i tempi supplementari e al prezzo di un’incauta scomposizione di un ordinamento settoriale di rara qualità e consolidata sperimentazione, la partita chiusa della nozione giuridica e reale di *bene culturale*. Salvo poi perdersi di strada e d’orientamento nella vasta prateria dei beni culturali immateriali, tra dieta mediterranea e pane di spezie della Croazia settentrionale: ma non Palio di Siena, così poco rispettoso della salute degli animali; o Giostra del Saracino di Arezzo, così poco “attenta al dialogo interculturale”[[90]](#footnote-90).

**9.4.** L’altro serio *bias* prospettico, originario, è ancor meno comprensibile perché si incardina sull’equivoco linguistico: consiste nel confondere il preciso tema del valore immateriale del bene culturale materiale con l’imprecisa nozione – che abbiamo ricordato - di *beni culturali immateriali*: in definitiva, anche qui, con la cultura *tout court*. Ma, abbiamo visto, la Convenzione di Faro già da sola supera anche il c.d. patrimonio culturale immateriale, parlando in gran respiro, almeno da un punto di vista extragiuridico, di *«un insieme di risorse ereditate dal passato …»*.

Qui sembra inserirsi una spinta aggiuntiva di ordine diverso, piuttosto politica, che – come mossa da indignazione per l’asimmetria di trattamento – personifica nei *beni culturali immateriali* una minoranza discriminata esclusa dall’Olimpo supponente del *Codice dei beni culturali* *e del paesaggio*: una minoranza da difendere e in nome della quale mobilitarsi per una battaglia per la sua “inclusione”, per il riconoscimento di una sua “pari dignità” e finalmente la rimozione di discriminazioni e ostacoli che ingiustamente la restringono e umiliano.

Rispetto a quest’ordine di automatismi così poco euclidei, riduttivi, astratti dalla considerazione della realtà giuridica, appare vano, più che faticoso, spiegare ancora che i c.d. beni culturali immateriali nulla hanno a che vedere gli istituti giuridici disciplinati nel *Codice*: cioè con autorizzazioni, concessioni, esportazioni, ricostruzioni, restauri, alienazioni, espropriazioni, prelazioni, sanzioni, ecc. Basta passare in rassegna – si consiglia a ritroso, per meglio comprendere - gli articoli del *Codice*[[91]](#footnote-91) per vedere come nessuno possa trovare un’applicazione per quest’impalpabile, pretesa categoria. Come ricordato, l’art. 7-*bis* è opportunamente sopravvenuto a mettere ordine all’opposto, illogico e illiberale assunto. Ad oggi, comunque, nessuno risulta essersi mai confrontato con un contenzioso a questi riguardi: a dimostrazione pratica che la concretezza dell’ordinamento non dà spazi a licenze smerciabili in sedi diverse da quelle dell’esperienza giuridica.

In effetti i c.d. *beni culturali immateriali* possono tutt’al più avvalersi di azioni di ripetizione-valorizzazione, o di un *label*[[92]](#footnote-92), ove possibile di una sorta di “protezione di origine controllata”. Del che – si ripete ancora una volta - nessuno pone in dubbio la meritevolezza: ma questo è quanto. Più in generale, la cultura ha bisogno di libertà e di sostegni, cioè di contributi economici: ma dell’una si occupano le Costituzioni, degli altri (pochi, per l’esperienza) si occupano le leggi speciali di autorizzazione di spesa per sussidi e sovvenzioni o opportune norme tributarie per esenzioni, detrazioni o deduzioni. Ma cosa c’entra il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*? Nulla, se non, al limite, la (tanto ambita, quanto inutile) “inclusione” nel “Gran Libro del Patrimonio Culturale”.

**10. L’errore culturale.**

Naturalmente, si è detto più volte, al di là della vaghezza del linguaggio non è da mettere in dubbio il valore intrinseco dell’*«insieme di risorse ereditate dal passato»*,vale a dire dell’*eredità culturale* di un popolo: anzi, alla base dell’art. 9 della Costituzione e della sua formazione storica vi è proprio questa consapevolezza, che si proietta in norme di *tutela* per le cose materiali[[93]](#footnote-93)*.* Se fosse solo in questi sensi l’attenzione della Convezione sarebbe di suo positiva nei termini in cui fosse – ma non lo è - orientata ad un ruolo pubblico attivo a supporto di conservazione e valorizzazione del lascito collettivo.

Ciò nondimeno, è lecito avanzare seri dubbi in ragione del riferimento centrale, in tutta la Convenzione, ai concetti sfuggenti di *comunità* e, dunque, di *identità collettiva*: messi per di più nel testo in tensione nel loro rapporto di contiguità e reciprocità.

Al di là del sociologismo “pre-” e “a-giuridico” del testo della Convenzione, il tratto che soprattutto caratterizza il testo è l’irrisolvibile polisemia dei principali lemmi ed espressioni. Lungi dal formulare prescrizioni chiare, precise e univoche, come sarebbe ufficio dei testi che pretendono di essere normativi, l’articolato sviluppa un discorso in linguaggio ellittico, onnicomprensivo, polivalente ben oltre l’usuale *constructive ambiguity* degli accordi internazionali; e così aperto a letture plurime, diverse, ove occorra opposte. Il che è l’ampio quanto confuso deposito dell’approccio concettuale che ispira il documento, improntato alla post-verità del post-moderno: la moltiplicazione delle verità possibili portate a disposizione del lettore e delle sue opzioni del momento, la preclusione alla radice dell’interpretazione univoca e stabile che si imponga come regola guida.

Non si intende in questa sede condurre un’analisi approfondita e completa del testo della Convenzione perché ci si limita a evidenziare due aspetti critici dell’impostazione generale, la logica e la filosofia di fondo sottese. Sono aspetti per un verso i più evidenti, e per un altro quelli che ne connotano in maniera profonda e marcata l’intera fisionomia: il maldestro riferimento implicito al concetto di *identità* (legato intimamente a quelli espliciti di *cultura* e di *comunità*) e il correlativo *milieu* filosofico di sfondo, assunto a presupposto ispiratore.

**10.1.** La scheda della Convenzione postata *on line* in inglese, francese, tedesco, italiano e russo ad opera dell’Ufficio dei Trattati del Consiglio d’Europa afferma: *“Il testo presenta il patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse”*[[94]](#footnote-94).

La scheda, evidentemente, va addirittura oltre il testo della Convezione e propone, sotto l’apparente rendicontazione di sintesi, asserti interpretativi che ne farebbero un testo di riferimento del multiculturalismo, cui si dovrebbe misurare l’*«insieme di risorse ereditate dal passato»*.

Per il vero, questa enfatizzazione è manipolatrice, la Convenzione non fa di ciò il suo fulcro. Nondimeno, nel testo della Convenzione sono presenti diversi passaggi in contraddizione intrinseca: rinnegano la declamata protezione di quelle «*risorse»* per indirizzarle a schemi di *«dialogo»* nel *«rispetto della diversità delle interpretazioni»* (art. 7) e *«limitazioni»* (*restrictions*) *«per la protezione […] degli altrui diritti e libertà»* (art. 4). Per quanto a fronte delle polemiche sorte a questo riguardo si sia, sul piano comunicazionale, affermato che queste *«limitazioni»* possano essere solo quelle igienico-sanitarie[[95]](#footnote-95), resta che ahimè questo è un contenimento non oggettivamente ricavabile da questi articoli della Convenzione: che appunto equipara le *«restrictions […] necessary for the protection of the public interest»* a quelle *[necessary for the protection of] «the rights and freedoms of others»*.

Vero è che questo è *«in a democratic society»* e dunque - si dovrebbe intendere - nei termini ampi della democrazia: ma è anche vero che il riferimento resta indeterminato e prima ancora che l’espressione *“democrazia”* si presta a molte declinazioni, inclusa quella del multiculturalismo; il cui *proprium* è negare che *una* identità culturale possa prevalere su altre mediante l’assimilazione, perché l’assunto di base *diversitario* è l’eguale valore delle diverse culture. Del resto, l’accenno testuale all’*Altro*[[96]](#footnote-96) è significativa di questa latenza multiculturalista che reca con sé il “culto dell’Altro”.

Al giurista che si occupa di cose del mondo reale resta d’obbligo una riflessione oggettiva sul *«significato proprio delle parole»*, come gli impone la regola da noi espressa all’art. 12 delle Preleggi. Così, va segnalata, in primo luogo, l’ambigua tensione dialettica che corre, nel testo della Convenzione, tra i concetti di *“comunità patrimoniale”* o *“comunità di patrimonio”* (*heritage community* */* *communauté patrimoniale*) e di *“identità”* (*identity* */* *identité*), con non pochi rischi di corto circuito.

Anzitutto va sgombrato il campo da un equivoco ove mai lo si figurasse: l’art. 9 della Costituzione parla in modo netto e preciso di *«patrimonio storico e artistico della Nazione»*. È dunque insuperabile *principio fondamentale* costituzionale che la sola *“comunità patrimoniale”* nel nostro ordinamento è *«la Nazione»*, nella sua accezione soggettiva e culturale, evidentemente personificata nella Repubblica, davanti alla quale le altre cedono[[97]](#footnote-97). E coerentemente, come si è ricordato, il *Codice* dice all’art. 1, comma 2: *«la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura»*. Sicché, per Costituzione e per Codice, la *comunità* che ha rilievo e comunque prevale è solo la *«comunità nazionale»*[[98]](#footnote-98). Il che preclude la via a retropensieri che – mossi dell’eguale valore delle cultura e dunque dal “rispetto” della *diversità culturale*, cioè di differenti culture confrontatesi tra loro – pretendano vedere in un tale riferimento un appoggio per assumere che il *«patrimonio storico e artistico»* è a piacimento della regione, della provincia, della comunità montana, di un comitato, della “comunità di lavoro” transnazionale e così via fino a giungere, finalmente, alle “minoranze” culturali, etniche, religiose, ecc. (negate dall’art. 5 della Costituzione, che conosce solo quelle linguistiche): la base non detta del devastante *comunitarismo* – vale a dire della *personalità* di costumi e di diritto in luogo della loro *territorialità* - cui (grazie a *relativismo* e *soggettivismo*) si giunge muovendo dal *diversitarismo* e dal “culto dell’altro”, cardini del *politically correct*. Ma foriera di una regressiva *comunitarizzazione* dell’intera società, dunque di frammentazioni sociali e di rischi di contrasti reciproci: per approdare agli esiti rinneganti dell’*etno-nazionalismo*, almeno altrui.

Ma il “culto dell’altro” è comunque il punto di paradosso. L’*identità* è autorappresentazione ed è intimamente connessa alla *cultura*: e come tale è un elemento essenziale e costitutivo di una *comunità*. La Convenzione parla ripetutamente di *comunità*, quasi nulla di *identità*: la presuppone insita in quella, ma la formula è a moltiplicazione indefinita. Qui sta il problema: la Convenzione può divenire il detonatore di una sorta di bomba a orologeria, perché *identità*, e più ancora *identitario*, riferito a una *comunità*, è di suo concetto fatalmente escludente e non inclusivo perché va ad essere la base fondante dell’*identitarismo*[[99]](#footnote-99): o si è questo, o non si è. Sennonché la Convenzione predica la tutela delle *heritage communities* sì per la loro *identità*, ma al tempo stesso– pur se non lo afferma: ma si è vista la scheda dell’Ufficio dei Trattati – il suo opposto, vale a dire l’inclusione *multiculturale*. Tuttavia non indica strumenti, né concettuali, né giuridico-procedurali, per risolvere la tensione di cui assume e valorizza i termini, discostandosi dal rapporto storico tra *territorio* e *patrimonio culturale*, di cui l’infinita quantità di beni culturali immobili è – per utilizzare la nota formula della Commissione Franceschini (1966) – *“testimonianza materiale di civiltà”*.

Come abbiamo visto, l’art. 2 (*Definizioni*), lett. *a)*, della Convenzione definisce il *«cultural heritage»* come *«un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione»*. Il *«cultural heritage»* è dunque ciò che le popolazioni (di un determinato territorio, deve ritenersi, tendenzialmente le *«comunità patrimoniale»* di cui parla l’art. 2 della Convenzione) identificano come tale, in quanto riflesso ed espressione (prodotto e causa) dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, ecc. Sempre l’art. 2 afferma, alla lett. *b)*, che la *«comunità patrimoniale»* è *«costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»*. L’art. 3 afferma poi che il *cultural heritage* comune dell’Europa comprende tutte le forme di cultura che, nel loro insieme, costituiscono *«una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività, nonché gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati»*. L’art. 12 (*Accesso all’eredità culturale e partecipazione democratica*) impegna le Parti a (lett. *b)*) *«prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all’eredità culturale in cui si identifica»*.

La Convenzione, dunque, afferma un legame stretto tra la *comunità* insediata in un determinato territorio e l’*identità* culturale che la definisce.

Però la Convenzione, nel contempo, al sesto periodo del preambolo, afferma la convinzione degli stati firmatari della «*fondatezza dei principi di quelle politiche per il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le culture e le religioni»*[[100]](#footnote-100); in più punti la Convenzione parla poi di *diversità culturale* (ad es. nell’art. 1, lett. *d*), dove si parla del *«ruolo dell’eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale»*; così anche nelle lettere *e)* ed *f)* dell’art. 5, dove si parla dell’eredità culturale *«quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea»* e dell’impegno delle Parti di *«riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine»*. L’art. 6 (*Effetti della Convenzione*) afferma che *«nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali»*. Nell’art. 7 (*Eredità culturale e dialogo*) la Convenzione parla di *«rispetto per la diversità delle interpretazioni»* (e prefigura meccanismi di conciliazione in caso di conflitto, su cui dovremo dire qualcosa nei prossimi paragrafi).

Tutti però sanno che una *comunità* si costruisce, si consolida e si identifica attorno alla sua propria cultura, composta di usi, costumi, tradizioni, credenze, valori, beni culturali materiali e immateriali, prodotti da quella tradizione culturale e da quelle pratiche e attività culturali; e che in tal modo la comunità si auto-riconosce, si definisce, affermando la propria *identità* in confronto dialettico e in contrasto con le *diversità*, con *l’altro* da sé, con le altre comunità di cultura, ciascuna identificantesi attorno alla propria cultura, diversa dalle altre.

In questi modi, la strumentazione indicata dalla Convenzione la porta fatalmente, nel suo malcerto panorama, verso difficoltà e contraddizioni, pur se lo scenario suo ultimo immaginato pretende essere quello utopico e ossimorico del *pluralismo identitario* e del *multiculturalismo*. L’esperienza insegna che le *comunità* che ne hanno la capacità si spingono a rivendicare diritti identitari accampando se occorre il veto o l’opposizione su quanto di altrui stimano toccarli. Sicché è purtroppo nella realtà delle cose che la tensione finisce per riemergere – come con la scopa spezzata dell’*Apprendista stregone* - come inevitabile; e che, in luogo della composizione, si vadano a dischiudere le porte alla *società dei conflitti* seppure in nome del valore delle *diversità*. Realisticamente, il *diversitarismo* che astrae da territorialità e storicità delle espressioni culturali si risolve in disorientamento e nel pericolo concreto di frizioni e tensioni irrimediabili, all’opposto della c.d. *interculturalità* che qualcuno vorrebbe vedere in questa Convenzione il cui testo però non vi fa alcun riferimento (e men che mai alla *transculturalità*): a dispetto del *«rispetto per la diversità delle interpretazioni»*, cioè dell’“Altro”, e malgrado i declamati percorsi di *«risoluzione e composizione dei conflitti»* mediante i vagheggiati *«procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse»*, dell’art. 7. Nulla in realtà sembra riuscire a contrastare senza riserve che nella Convenzione possa trovare un nuovo appoggio, come si è accennato, il pensiero etno-nazionalista: superata la *statualità* *«della Nazione»*, cioè lo Stato-Nazione (che è quello cui fa riferimento generale la nostra Costituzione), riemerge l’*etnicità* infra e trans-nazionale sotto il nome – sostituzione eufemistica tutta *politically correct* - di *“cultura”*. L’elenco degli stati che la hanno firmata e ratificata, danubiano-balcanici e caucasici, e la storia delle reciproche rivendicazioni *“culturali”*, lì intese anzitutto come *etniche*, attraverso conflitti armati indica la realtà delle cose. Da ultimo (novembre 2020), la violazione azera dei luoghi di culto armeni nelle regioni riconquistate del Nagorno-Karabakh mostra come la si intenda da parte dell’Azerbaijan per il *cultural heritage* materiale e immateriale del popolo dell’Armenia in quella regione di contestata appartenenza: nel silenzio del Consiglio d’Europa di cui entrambi sono membri.

Gli eufemismi confondono ma non bastano a contrastare il pericolo di uso escludente e rivale, in fondo al quale vi è la balcanizzazione del valore culturale. Le parole non hanno il potere di alterare la realtà. Il linguaggio nuovo è al tempo stesso veicolo e specchio di questo azzardo.

Da un diverso angolo di visuale, l’antropologia insegna – a proposito dell’altruismo cooperativo infragruppo e dell’aggressività extragruppo - che il profilo identitario del gruppo può innescare dinamiche conflittuali escludenti, poiché il gruppo è esso stesso fattore dell’evoluzione competitiva, che opera non solo a livello di individui, ma anche a livello di gruppi sociali geneticamente omogenei al loro interno, che divengono in tal modo essi stessi unità di selezione naturale a tutti gli effetti[[101]](#footnote-101). D’altra parte “non c’è identità senza alterità”[[102]](#footnote-102). Lo stesso senso di appartenenza, che è il lievito di una comunità culturale, che si consolida e si riconosce attorno a una sua identità (culturale), esprime “*il sentimento o la condizione di chi si riconosce in uno status sociale o in un gruppo ben definito, grazie a un universo di valori, di interessi o di progettualità condivisi*”[[103]](#footnote-103).

L’insistito uso nella Convenzione, di particolare implicazione, del termine *comunità* (*community / communauté*) evoca il *comunitarismo*, orientamento di pensiero anti-liberale e anti-universalistico, sorto negli Stati Uniti negli anni ’80 (*communitarianism*) e affermatosi in vari ambienti europei, che si incentra sui corpi di tradizioni identitarie (etniche, linguistiche, religiose, culturali, ecc.): questi trascendono gli individui, che anzi a quelle tradizioni non possono che conformarsi perché l’individuo non esiste indipendentemente dalle sue appartenenze. L’*identità* *collettiva* è elemento costitutivo della *comunità*. Anche se il testo della Convenzione, a questi riguardi, non la menziona espressamente, è patente che vi faccia riferimento. Nel dibattito pubblico francese, è concetto di riferimento per le comunità di immigrati ma è fortemente contrastato perché nega il principio di eguaglianza, la libertà morale dell’individuo, la neutralità dello spazio pubblico e la laicità dello Stato. Nemmeno è senza realtà la connessione, da taluni additata, con le ideologie *völkisch* sorte al tempo del nazionalismo romantico, che influenzarono le basi del nazionalsocialismo e il suo assunto che solo nel *Volk* e nel suo “sano sentimento” e non nelle astratte norme poste dallo Stato, sta il fondamento autentico del diritto, per cui ogni giurista che si rispetti dev’essere anche etnologo[[104]](#footnote-104) (il che aiuta a comprendere per quali più profonde ragioni Francia e Germania si siano discostate dalla Convenzione di Faro al punto di nemmeno firmarla). Insomma, la nozione organica e soggettiva di *comunità* (*Gemeinschaft*) è stata eponima di un ampio orientamento di pensiero: dalla sociologia organicistica di Ferdinand Tönnies[[105]](#footnote-105), al ricordato *communitarianism* americano (Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel), fino alle riletture decostruzioniste di Jean Luc Nancy e di Maurice Blanchot, nonché (in Italia) di Giorgio Agamben e Roberto Esposito[[106]](#footnote-106) che hanno proposto il superamento della nozione sostanzialistica di *comunità* (“*sostanza che conferisce un’appartenenza comune a diversi soggetti*”[[107]](#footnote-107)) e hanno contrapposto alla declinazione appropriativa tradizionale della *comunità* (possesso di qualcosa di comune) l’idea di una *comunità* consistente nella condivisione di un impegno comune, nell’essere in comune, più che nel possedere qualcosa in comune.

Qui basta riflettere sul fatto che il concetto di *comunità* è comunque oggetto di una pluralità di interpretazioni, a volte conciliabili a volte antitetiche, sicché ne è impossibile una lettura unitaria e incontroversa.

Il punto è tuttavia che la Convenzione di Faro non fornisce indicazioni utili su quale di queste diverse, possibili letture vada preferita. Il che è in sé un problema, perché delle due l’una: la Convenzione di Faro, in questa sua irrisolta e radicale ambiguità, che alimenta direttamente le *politiche identitarie* (*identity politics*), va a creare conflitti, anche gravi, perché pone potenzialmente *comunità* contro *comunità*; ovvero resta documento senza seguito pratico, privo di conseguenze effettuali.

**10.2.** Non si può non osservare come sia quasi impossibile, e comunque sconsigliabile, accampare una definizione giuridica di siffatte nozioni (*comunità-identità-alterità*): sono concetti comunque sfuggenti, di difficile quando non impossibile perimetrazione e rappresentazione, inadattabili a riduzioni e ipostasi normative. Il che riflette il più basilare errore di fondo della Convenzione, quello dell’impossibile pretesa di giuridificare, in termini dunque di diritti e poteri, la *cultura* e le sue aggregazioni.

È dunque chiaro che innescare in una costruzione normativa la dialettica tra comunità, identità, alterità è un gioco pericoloso. Al di là dell’idea ispiratrice *politically correct*, comunque incombe il rischio serio e concreto di una lettura oppositiva, e non inclusiva, della nozione di *cultural heritage*[[108]](#footnote-108). Non è consigliabile né auspicabile che questo tipo di problemi debba e possa essere affrontato e risolto in riduttivi, e restrittivi, termini giuridico-normativi[[109]](#footnote-109).

Conviene portare a riprova di questa considerazione qualche eloquente esempio pratico, tratto dalla cronaca e dall’attualità.

Emblematica della difficoltà e della contraddizione è la polemica, sviluppata in Germania nel febbraio-marzo del 2018, all’indomani della formazione del nuovo governo di *Grosse Koalition* (con Cdu e Spd) nell’ambito del quale il Ministro degli interni, il leader cristiano-sociale bavarese Horst Seehofer, ha voluto ridenominare quel Ministero (allargandone le competenze) *Ministerium für Inneres, Bau und Heimat*, dove il termine *Heimat* evoca le “piccole patrie” (il significato letterale dovrebbe essere “*un Paese, una regione, un villaggio dove si è nati, cresciuti o ci si sente a casa*”). *Heimat* è però termine dai plurimi significati e dalle molte sfumature semantiche: ha svolto un ruolo di rilievo nella crescita e nello sviluppo della tutela paesaggistica in Germania[[110]](#footnote-110), può significare rivitalizzazione dei borghi storici, ma può significare anche nostalgia per un mondo particolare travolto dal multiculturalismo e può essere in contrasto alla globalizzazione: il concetto è del resto caro al partito *AfD*[[111]](#footnote-111). La nozione di «*comunità di patrimonio*» (di cui alla lett. *b)* dell’art. 2 della Convenzione) ben si presta ad esplicitare la nozione di *Heimat* con le sue, connesse ambiguità. Le *identità* si *identificano* perché si contrappongono differenziandosi, altrimenti scompaiono nell’indistinzione. È questa la nozione di *«comunità patrimoniale»* immaginata dai redattori della Convenzione e voluta dai suoi sostenitori? O è l’opposto di questa? È dato, al di là dell’*intentio* *legislatoris*, ricavare dal testo della Convenzione o della legge di ratifica un elemento utile per sciogliere questo dubbio? La risposta è negativa. Il che significa che, alla prova pratica, la Convenzione è inapplicabile; ovvero, come detto, reca un’ambiguità dalla carica irrisolta che può innescare e esplodere in aspri conflitti, tra chi ne proporrà una lettura *identitaria* e chi ne sosterrà una lettura *multiculturalista*.

Gli esiti, paradossali e potenzialmente pericolosi, di questa ambigua combinazione sono esemplificati dal recente caso della domanda di riconoscimento presso l’Unesco della medicina tradizionale tibetana, contesa tra Cina e India[[112]](#footnote-112).

Un ulteriore campanello di allarme sulle prospettive della pretesa di giuridificare a tutti i costi la “cultura” in senso antropologico è rappresentato dal fenomeno, che si va diffondendo negli Stati Uniti, della *cultural appropriation* e della *own voice*, per cui solo chi appartiene a una certa minoranza o etnia o condizione sociale sarebbe legittimato a interpretarne artisticamente le identità; sarebbe irrispettoso che lo facessero anche soggetti che appartengono alla cultura “dominante”, ciò che costituirebbe una forma di oppressione e spoliazione: sicché si nega a questi il titolo a cimentarsi in generi o modi artistici che apparterrebbero in via esclusiva ai membri di quella particolare *comunità*, unici interpreti autentici autorizzati. Si è già ricordata l’inquietante *cancel culture* che dilaga negli USA (e non solo), con la tendenza di gruppi etnici e politici a *cancellare il passato* abbattendo iconoclasticamente statue, come quella di Cristoforo Colombo reso emblema di colonialismo e razzismo.

Ma tutela delle *identità* e multiculturalismo quasi mai vanno d’accordo. Il punto sta nell’ambiguità dell’identità da difendere: cioè quale tra le diverse identità culturali di una società che vuole essere multiculturale, abbia il diritto di prevalere.

Il tema della *comunità* (in relazione alla sua *identità* culturale), se rapportato – per quanto impropriamente - all’art. 9 della Costituzione, mette alla prova anche il concetto di *Nazione*[[113]](#footnote-113).

È dunque sbagliata l’idea avanzata per giustificare l’adesione alla Convenzione di Faro, ossia che la giuridificazione della *cultura* (e del rispetto multiculturale) possa costituire una soluzione di problemi. È invece evidente che l’idea di risolvere i problemi (per di più in un ambito internazionale) con la formalizzazione giuridica è, nella migliore delle ipotesi, un’illusione, un inganno, un modo per complicare e aggravare i problemi anziché risolverli.

**10.3.** Traspare dunque, dietro queste tante ambiguità, l’imprimitura concettuale della Convenzione: il decostruzionismo postmoderno, il relativismo e il “pensiero debole”. L’insistenza della Convenzione di Faro sul concetto di *«comunità patrimoniale»* e così sull’idea plurale di *identità*, in fatale tensione con l’opposta idea di difesa delle *diversità*, e la stessa non ben definita nozione di *comunità*, sembrano segnalare la presenza nella Convenzione di un’*arrière-pensée* che da un lato ne fa emergere contraddizioni e flessibilità, dall’altro la distacca ancor di più dalla funzione ordinatrice del diritto e dai suoi obiettivi ontologici di certezze e calcolabilità.

Non è infatti difficile rinvenirvi reviviscenze di quella che è stata chiamata la *French Theory*[[114]](#footnote-114): orientamento – ormai recessivo in Francia ma non nel mondo anglosassone - incentrato sul metodo della *decostruzione*. La pratica della rilettura dei testi finalizzata - mediante la ricerca dei postulati sottintesi, delle omissioni, dei pregiudizi nascosti, delle contraddizioni latenti – non a identificare un significato di sistema ma a disvelarne le confusioni di senso: caratterizzata in sostanza dalla ricerca di una reversibilità reciproca tra opposti – dentro e fuori, testo e contesto, identità e differenza – nel tentativo di cogliere un “neutro” (*ne uter*, né l’uno, né l’altro) tra il positivo e il negativo; una linea di pensiero che, pur con diverse connotazioni e percorsi, va da J.-F. Lyotard a J. Braudillard, da J. Derrida a M. Foucault. L’idea di fondo sembra essere quella (nietzschiana, ripresa da Lyotard[[115]](#footnote-115)) per cui *non ci sono fatti, ma solo opinioni*, tutte “rispettabili”, nessuna più “vera” o più “giusta” delle altre. E difatti la Convenzione di Faro difende l’identità locale, *ma anche* la diversità del *fuori*, dell’*altro*, secondo un “debolismo” molto politicamente corretto[[116]](#footnote-116). Nulla, comunque, di più opposto all’organica sistematicità, assai bene espressa dal *Codice*, dell’ordinamento giuridico del patrimonio culturale.

Elementi del retroterra culturale della Convenzione possono essere rintracciati anche nel recente dibattito sul progetto di Unione Europea e nella correlata ricerca di una *sintesi delle diversità*[[117]](#footnote-117). E, a tutto indagare, vi è anche l’*humus* da quella *Repubblica* *delle Lettere* (studiata a fondo da Marc Fumaroli[[118]](#footnote-118)) che ha rappresentato sin dal Medio Evo l’alimento comune e il cemento della cultura europea[[119]](#footnote-119).

**11.** **I conseguenti problemi applicativi irrisolti**.

Restano sul campo i nodi da sciogliere nel groviglio dei riflessi applicativi problematici della Convenzione. Rimane, in particolare, aperta e senza risposta la domanda su chi – e come - debba dirimere i conflitti. Un panorama concettuale dai tanti e contraddittori volti annulla le gerarchie e il concetto di sistema unificante; per il presente discorso, dissolve la funzione ordinatrice e gerarchizzante del *Nómos*, la sua capacità predittiva per la calcolabilità dei comportamenti futuri. È la più immediata improprietà giuridica.

Qui si cerca di metterne in evidenza alcuni tratti e la difficoltà di sussunzione nella pratica.

Si prenda, ad esempio, l’art. 5, lett. *e)*, della Convenzione, per cui – nella creativa *traduzione “non ufficiale”* in italiano - le Parti si impegnano a *«promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario di quegli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo durevole, di diversità culturale e di creatività contemporanea»*. Considerando la ricordata definizione di *cultural heritage* dell’art. 2, lett. *a)* («*un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione*»), si ha difficoltà a comprendere i perimetri e risolvere le asimmetrie. È, in pratica, la via del nichilismo giuridico: il diritto che non conosce più un ‘dove andare’ perché ha perduto il suo centro e le linearità che vi fanno capo[[120]](#footnote-120).

Si è visto comunque sopra quale sia l’intima contraddizione tra l’idea di una protezione e valorizzazione delle *«comunità di patrimonio»* e della loro *identità* culturale e la latente giuridificazione del *multiculturalismo* presente in più tratti della stessa Convenzione. Non solo la *«diversità culturale»* appena vista, ma anche l’assai scivoloso (e rinnegante per l’integrità del patrimonio materiale) art. 7, lett. *b)* (*«stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse»*), che segue la lett. *a)*, dove le Parti si impegnano al *«rispetto per le diversità delle interpretazioni»*. Con disarmante leggerezza, vi si assume per acquisito un inedito bisogno di «*conciliazione»* da *dissonant (conflicted, uncomfortable, undesirable) heritage*: ciò che fu occasione di tensioni e atrocità belliche balcaniche, sconosciute alla grande realtà italiana. Ed è paradossale che, come si è ricordato già all’inizio, l’elaborazione della Convenzione è nata anche dopo le terribili guerre jugoslave. Si pretenderebbe così cedere a un’astratta idea di *“confronto interculturale”*[[121]](#footnote-121) per *“gestire la diversità culturale”*, basata sull’imposizione, non costituzionalmente compatibile, dell’assunto dell’equiordinazione delle culture: forse un’applicazione del non esplicitato nuovo assunto del *“vivre ensemble”*. In tal modo, testimonianze materiali pacifiche e anzi ammirate da secoli in Italia, diverrebbero possibile ragione di conflittualità da affrontare fino *in iure*, e prima con mezzi amministrativi preventivi di malcerta compatibilità costituzionale: davanti ai quali interessi e diritti, anche principi fondamentali costituzionali, come quelli del libero sviluppo della cultura, della tutela del patrimonio storico e artistico e la stessa libertà d’espressione sarebbero relativizzati. Il pensiero va, tra i tanti, al noto affresco di Giovanni da Modena in San Petronio a Bologna o ai passi di Dante non in linea con il *politically correct* e la pretesa odierna di riscrivere la storia, o agli infiniti nudi delle statue classiche e rinascimentali: vicenda in Italia sperimentata *ante litteram* nel 2016 con la spontanea copertura[[122]](#footnote-122) delle statue di nudi dei Musei capitolini in occasione della visita a Roma del presidente iraniano quale “forma di rispetto” alla sua cultura e sensibilità, evidentemente – si direbbe - *«per le diversità delle interpretazioni»* da *«valori contraddittori»*: fatto assai serio della realtà - non dell’immaginario … - inscenato a pochi metri dal monumento equestre allo stoico Marco Aurelio. Per non dire dei ricordati esempi della Giostra del Saracino di Arezzo o del Palio di Siena: anch’essi variamente toccati. Tutto questo è difesa delle *«risorse ereditate dal passato»* o loro negazione?

Difficile non cogliere la curvatura costruzionistica verso un obiettivo totalizzante: così come già nell’uso del precetto indeterminato orientato al fine di stigma. Una risposta corretta deve assumere questi elementi nella valutazione. La debbono i giuristi, cui spetta perché questo è un testo normativo.

Il punto di soluzione sta nell’urto insanabile, già rispetto agli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, di una lettura dell’art. 7 della Convenzione che arrivasse a pretendere di attivare tali *procedure di conciliazione* per questi e analoghi casi. Tanto più se pretendesse - per “storicizzare e depotenziare” siffatte dissonanti *«risorse ereditate dal passato»* - trarre supporto sostanziale dall’art. 4, per cui l’esercizio del *diritto al patrimonio culturale* può *«essere soggetto […] a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione […] degli altrui diritti o libertà»*. Un prospettiva da *Big Brother* che investirebbe espressioni della cultura e della libertà del pensiero.

Poiché – si è ricordato - il diritto in realtà è ripartizione, limite, regolamento di confini, spettanza di beni, distribuzione di diritti e di doveri, è naturale che approntare protezioni giuridiche in tutela di culture antropologicamente intese (con usi, costumi, tradizioni, attività culturali, beni culturali immateriali, stessa storia di una comunità, *ecc.*) può suggestionare verso pretese coercitive di autenticità, unicità, originalità da erigere, con la forza della legge o con lo *shaming* e l’esclusione sociale, *contro* quanto si pretende non autentico, non originale, diverso, *fake*: e così generare effetti preclusivi, selettivi, neo-discriminatori; per paradosso, a loro volta esclusivi e non già di inclusione, dunque rinneganti. L’opposto, circolare, di quanto la Convenzione sembrerebbe a prima vista assumere come obiettivo politico, a stare al suo preambolo.

Bisogna riflettere seriamente sulle conseguenze, pur se indesiderate, di un tale strumentario giuridico. È infatti possibile che queste ambiguità, invece di restare nel campo delle questioni teoriche e astratte, sollevino problemi e conflitti applicativi concreti. Si pensi a rievocazioni storiche e a beni culturali immateriali inclusi nell’apposita lista dell’Unesco, per cui siano stanziati fondi pubblici come contributi, sussidi, sovvenzioni. A chi devono andare questi fondi? Se ci sono più candidati (comitati, associazioni, fondazioni, singoli o gruppi variamente tra loro associati, con o senza la partecipazione di partner pubblici) e se non c’è intesa o accordo, a chi spettano? A tutti un po’ per ciascuno o solo a quella espressione della “comunità” che “legittimamente” rappresenta una certa tradizione? Alla stessa stregua, cosa potrebbe accadere nel caso in cui, in una medesima realtà, possano – contro l’art. 9 Cost. - sorgere più sedicenti *«comunità di* *patrimonio»*, magari una neoliberista (per lo sviluppo e la crescita), una neokeynesiana (dei sindacati, per l’occupazione e la tutela dell’artigianato e della produzione locali) e una terza ambientalista (per la conservazione integrale di ciò che esiste)? *Quid iuris* ? Quale sarà mai la *true holy*, la vera e autentica *«comunità patrimoniale»* se non la si circoscrive alla *Nazione* dell’art. 9 della Costituzione e alle sue articolazioni amministrative? Quale l’autentica portatrice dei valori e del titolo scaturenti dalla Convenzione? Tutte le tre candidate benché in lite su quale sia l’*identità* da difendere e i valori e gli interessi da privilegiare? Chi e come potrà essere chiamato a dirimere il conflitto? Con quali mezzi, criteri e forza giuridica? Quale *“comunità”* avrà titolo a ricevere contributi pubblici, europei, statali o regionali? Quale sarà legittimata a partecipare ai procedimenti amministrativi? Quale potrà difendere l’emblema dagli abusi altrui? Tutte ? Nessuna ?

In proposito viene in rilievo il rammentato art. 7 (*Eredità culturale e dialogo*) della Convenzione, per la quale *«Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a incoraggiare la riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione dell’eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni, a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse, a sviluppare la conoscenza dell’eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione della fiducia e della comprensione reciproca, in un’ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti, a integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell’educazione e della formazione permanente»*.

La Convenzione porta insomma con sé l’eterogenesi dei suoi stessi fini: un serio rischio di conflitti dopo averli incautamente favoriti. È posto, solo in termini generici e indeterminati, come fronteggiarli in modo “conciliativo”, con un risultato di *mediazione*: ammesso che sia praticabile – si immaginano le resistenze - quanto esiste dovrebbe essere sottoposto a un *aliquid dare* per ridurre in concreto i temi di contrasto culturale. E così appunto il nuovo *diritto* di alcuni diverrebbe, improvvisamente, *non diritto* di altri: immaginabilmente, di chi quel “diritto” dispone pacificamente da sempre. Ed è inquietante che qui il bene della vita che si va a disputare sia non la *titolarità* di una cosa, ma un preteso suo significato culturale: a nessuno, in realtà, appartenente, se non alle intenzioni dell’autore e del committente, o di chi la cosa da sempre ha posseduto ed esposto al godimento del pubblico e perciò, ad oggi, giustamente lasciato alla capacità di lettura e alla libertà di interpretazione del fruitore*.*

Nondimeno, è un dato che la legge di ratifica non accenna a discipline applicative né indica chi – amministrazione, giudice, arbitri - avrà il terribile potere di apporre arretramenti all’esistente espressione di cultura: per modo che sia ristretto lo spazio delle interpretazioni dissonanti. La reticenza ancora una volta testimonia il carattere simbolico e comunicativo di questi enunciati: ma, per quanto interessa il giurista, schiude la porta a restrizioni che vanno in diretto urto con la Costituzione.

A fronte di immaginabili sollevazioni intellettuali, ci si deve dunque domandare seriamente se sia davvero costituzionalmente compatibile e realmente praticabile introdurre nel nostro ordinamento, in pretesa attuazione della ratifica, mezzi giuridici con cui si pretenda stabilire *chi* decide *se* e *quali* elementi, secondo i caratteri della Convenzione, possano essere riconosciuti come *«comunità patrimoniale»*.

Ognun vede come, anziché comporre, così si rischia di generare e alimentare *ad infinitum* conflitti e radicalizzare contrapposizioni identitarie, dopo avere incautamente posto le basi della loro simultanea enfatizzazione. E, andando al pratico, a quale livello territoriale di governo dovrebbe riconoscersi la competenza a disciplinare questo tema, alla legge statale o quella regionale? E a quale livello amministrativo ne spetterebbe l’attuazione? E quale giurisdizione sarebbe competente?

L’art. 16, lett. *b)*, terzo punto, della Convenzione prevede che l’apposito comitato nominato dal comitato dei ministri, in conformità all’art. 17 dello statuto del Consiglio d’Europa, *«dovrà fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa»*. Il che pone la questione delle asimmetrie all’interno dei suoi membri, da cui siamo partiti.

Sono problemi infiniti che vengono aperti: e già di loro avvalorano l’idea che la ratifica della Convenzione ponga una legge non solo inutile ma anche e soprattutto dannosa.

Come si sia partiti dalla scelerata distruzione del Vecchio Ponte di Mostar per puntare, attraverso un tortuoso passaggio a ovest, a un altrettanto demolitorio attacco al sistema italiano della tutela dei beni culturali è quanto abbiamo tentato di descrivere.

**Giuseppe Severini Paolo Carpentieri**

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Consigliere di Sato

Pubblicato il 14 maggio 2021

1. V., favorevole alla Convenzione, C. Carmosino, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in [*www.aedon.mulino.it*](http://www.aedon.mulino.it), n. 1/2013, che osserva che la Convenzione “a*ffonda le sue radici nella guerra in ex Jugoslavia e nella relativa distruzione del patrimonio culturale, a seguito delle quali era sorta l'esigenza di rafforzare il ruolo del patrimonio come fattore di unificazione e di coesione sociale nell'avanzamento del processo di integrazione europea*”. Più recntem. v. M. Cammelli, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, e A. Gualdani, *L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano*, entrambi in *www.aedon.mulino.it*, n. 3/2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Su queste tematiche, si veda per tutti il consistente documento della studiosa serba V. Kisić *Governing Heritage Dissonance. Promises and Realities of Selected Cultural Policies*, European Cultural Foundation, Amsterdam 2013-17 (in *www.europanostra.org*). [↑](#footnote-ref-2)
3. La Convenzione non è stata firmata da Andorra, Azerbaijan, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lichtenstein, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Svezia, Turchia. È stata invece firmata e ratificata da quasi tutti i restanti stati membri dell’Europa danubiano-balcanica (Austria, Ungheria, Slovacchia; e Serbia, Croazia, Montenegro, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia: vale a dire tutta l’ex-Jugoslavia), da alcuni dell’area del Mar Nero (Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia), da Norvegia, Finlandia, Lettonia, Svizzera e dallo stato membro ospite, il Portogallo. La Convenzione è stata firmata ma non ratificata da Spagna, Albania, Belgio, Bulgaria, San Marino. Forse è casuale, ma si possono notare distinzioni tra stati aderenti e non aderenti che riflettono la presenza di minoranze storiche dei primi nei territori dei secondi: es. Ungheria vs. Romania; Macedonia vs. Grecia; Armenia vs. Azerbaijan, ecc.. [↑](#footnote-ref-3)
4. In particolare, da pagina 2 della Gazzetta Ufficiale vi è *"ALLEGATO"* (a fotocopia dagli atti del Consiglio d'Europa) il (solo) testo in inglese. Poi da pagina 13 segue, ma senza alcuna qualifica di *'allegato'*, una *"traduzione non ufficiale in Italiano".* [↑](#footnote-ref-4)
5. “*L’Italia ratifica Faro: il patrimonio culturale è diritto umano”*: così *Il Sole-24 ore*, 23 settembre 2020, che afferma che la Convenzione *“pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e di utilizzarlo”*. In senso opposto: “*Sgarbi: "Convenzione Faro è una schifezza del politicamente corretto'"*, in *Adnkronos*, 24 settembre 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. le “sentenze gemelle” Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, per le quali *“La Convenzione EDU […] non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale […] da cui derivano "obblighi" per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti,* omisso medio*, per tutte le autorità interne degli Stati membri”*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Com’è manifesto in diritto internazionale sin dalla Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 *«for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict»*: in Italia ratificata dalla l. 7 febbraio 1958, n. 279, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*. Su questo linguaggio nel diritto internazionale pattizio, v. – in corso di pubblicazione - A. Lanciotti, *Cultural Heritage in International Law: (still) Looking for a Definition? The Taxonomy of cultural heritage across the Spectrum of Unesco conventions and beyond*, in *Transcultural Diplomacy and International Law in Heritage Conservation: A Dialogue between Ethics, Laws, and Culture*, edited by O. Niglio and E. Y. Joong Lee, Singapore 2020, che cita CGCE, 10 dicembre 1968, C. 7/68, Commissione v. Repubblica Italiana, sulla compatibilitàcomunitaria della tassa italiana sull’esportazione di beni culturali. Cfr. L. Casini, *«Italian Hours»: The Globalization Of Cultural Property Law*, New York University Jean Monnet Working Paper Series n. 10/2010 (the revised version is “Italian Hours”: The globalization of cultural property law, in Symposium: The New Public Law in a Global Dis(Order)-A Perspective from Italy, Int J Constitutional Law (2011) 9(2): 369-393 doi:10.1093/icon/mor040).. [↑](#footnote-ref-7)
8. Considerazione già svolta in P. Carpentieri, *La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico), in Federalismi.it*, n. 4/2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. A. Héritier, *Génèse de la notion juridique de patrimoine culturel, 1750-1816,* Paris 2003, *passim*; D. Poulot*, La nascita dell’idea di patrimoine in Francia tra Rivoluzione, Impero e Restaurazione*, in *Il patrimonio culturale in Francia*, a cura di M.L. Catoni, Milano 2007, 23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Il crescente *bisogno di diritto* è un modo *“nativo e continuo”* per una risposta alle nuove domande sociali: J. Krynen, *Le théâtre juridique. Une histoire de la construction du droit*, Paris 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. Per l’intenzionale annientamento dell’altrui presenza storica nei territori, con la demolizione mirata delle sue vestigia: dal Vecchio Ponte di Mostar alle biblioteche nazionali di Sarajevo e di Belgrado; da centinaia di moschee storiche bosniache a centinaia di chiese e monasteri cattolici e ortodossi; da centri storici antichi e preziosi a torri a castelli vari che punteggiavano i territori contestati. Il monastero patriarcale di Peć, quelli di Dečani e Gračanica (Kosovo) sopravvivono solo perché presidiati da forze internazionali di interposizione. [↑](#footnote-ref-11)
12. Le espressioni, e prima ancor quella di *genocidio*, sono del giurista polacco di origini ebraiche Raphael Lemkin (1900-1959) che, studiati gli immediati precedenti armeno e assiro, le coniò nel 1944 per l’Olocausto ebraico e poi le usò anche per la sovietizzazione dell’Ucraina con la grande carestia dell’*Holodomor* dei primi anni ‘30. [↑](#footnote-ref-12)
13. Per il fondatore della *dottrina imperativistica*, A. Thon (1839 - 1912), *Rechtsnorm und subjektives* Recht (1878), figura preminente tra i normativisti, l’intero diritto è un complesso di imperativi dettati da norme prescrittive il cui scopo è la modificazione di un comportamento altrui. [↑](#footnote-ref-13)
14. È chiaro l’uso dello strumento normativo per validare assunti che riecheggiano la lotta per le competenze della panurbanistica, quali: che la funzione di cura del patrimonio ora sia tolta al “vertice” (le soprintendenze?) per essere spostata “alla base” (a *chi*? alle giunte comunali?); che la tutela riguardi *tutto* e non solo i beni culturali (un vasto programma, degno di un *totale Staat*); che – soprattutto - si sostituisca la “museificazione” (cioè, par di capire, la *tutela*) con la valorizzazione. Il che esplicita la ragion pratica della pressata celebrazione di questa convenzione. [↑](#footnote-ref-14)
15. V. l’ossimoro insito già, all’art. 2, lett. *a)*, nella definizione di *«cultural heritage / patrimoine culturel»*: da un lato lo si dice come insieme di risorse *«ereditate dal passato»* dall’altro però *«in continua evoluzione»*]. [↑](#footnote-ref-15)
16. L’uso orientato e artificiale della lingua è stato consapevole arma del totalitarismo: cfr. V. Keleperer, LTI. Notizbuch eines Philologen, Berlin 1947 [LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, a cura di Elke Fröhlich, Firenze 2010], esemplarmente messa in evidenza come *neo-lingua* (*newspeak*) da G. Orwell, *1984*, Milano 1973 [*Nineteen Eighty-Four*, London 1949]. Cfr. M. Arcangeli, La *lingua imbrigliata: a margine del politicamente corretto*, in *«Italianistica Online»*, 2004, in [*www.italianisticaonline.it*](http://www.italianisticaonline.it). Si rimanda alla “guerra delle parole” dalla forte carica irrazionale e alla mistificazione terminologica mediante segni emotivi positivi e denominazioni a carica negativa, studiata con ampio anticipo dal magistrale G. Sartori, *Democrazia e definizioni*, Bologna 1957-72, 294 ss.. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sul *politically correct* la letteratura è vasta. Si rimanda tra i tanti al primigenio R. Hughes, *The Culture of Complaint*, 1993, trad. it. di M. Antonielli, *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto*, Milano 1994. Più recentem., E. Capozzi, *Politicamente corretto. Storia di un’ideologia*, Marsilio, 2018; E. Pennetta, E. Gotti Tedeschi, *Contro il politicamente corretto. La deriva della civiltà occidentale*, Cesena 2017; A. Dirakis, *Political Correctness: Implosion of Politics*, in *Philosophies*, Berlin, 3/2017; J. Friedman, *Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime*, a cura di P. Zanini, Milano 2018 [*PC Worlds,* *Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony*, New York 2018]; M. Bock-Cotè, *L'empire du politiquement correct. Essai sur la responsabilité politico-médiatique*, Paris 2019; I. Barbéris, *L'art du politiquement correct. Sur le nouvel académisme anti-culturel*, Paris 2019; P. Nora e F. Chandernagor, *Libertà per la storia. Inquisizioni postmoderne e altre aberrazioni*, a cura di V. Fidomanzo e F. Cardini, Marsala 2021 [*Liberté pour l'histoire*, Paris 2008]; G. Cerrina Feroni, *Imprigionare il pensiero. Fenomenologia giuridica del politicamente corretto*, in corso di pubblicazione. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ci si riferisce, ovviamente, al ricordato romanzo di G. Orwell, *1984*. [↑](#footnote-ref-18)
19. Il *linguaggio tecnico* del diritto rifugge da *“parole solenni e vaghe, auspici e promesse”*, perché scende alla terminologia propria del diritto; *“l’ingresso di parole augurali ottative programmatiche, soffuse di stati d’animo e di desideri, all’interno delle leggi ordinarie, ne corrompe la precisione tecnica e ne promuove letture emozionali o arbitrarie […]. Non c’è un linguaggio ‘democratico’ della legge, ma soltanto un linguaggio preciso o impreciso, forte nella nettezza dei contenuti o debole per vagheggiamento di propositi […]. L’attuazione di principi e ‘valori’ mercé leggi ordinarie è traduzione da uno in un altro linguaggio, sicché l’interprete si trovi di fronte a un diverso ‘discorso’ normativo”*: N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Torino 2016, 73. Cfr. Id., *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in *Calcolabilità giuridica*, a cura di A. Carleo, Bologna 2016, 17 ss.; Id., *Riconoscersi nella parola*, Bologna 2020. [↑](#footnote-ref-19)
20. Per l’art. 5 della *Déclaration des Droits de l'Homme* del 1789, *«Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas»*. Cfr. Corte cost., 20 luglio 2012, n. 200. [↑](#footnote-ref-20)
21. Il concetto di *common decency* è di George Orwell e l’osservazione sulla tendenza al riguardo del politicamente corretto è ritornante in J.-C. Michéa: cfr. per tutti *Jean-Claude Michéa avec le MAUSS [Mouvement anti-utilitariste dans le sciences sociales]. Compte-rendu* del 16 febbraio 2008, in *http://www.journaldumauss.net/?Jean-Claude-Michea-avec-le-MAUSS*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Cfr. N. Elias. *Il processo di civilizzazione.* Bologna 1988 [*Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*, Basel 1939]. [↑](#footnote-ref-22)
23. Si immagina debba essere così ad es. riguardo alle *leggi memoriale* o alle iniziative legislative contro le discriminazioni. Non è però così per il c.d. *linguaggio di genere*, che non è previsto da alcuna legge e che varia la denominazione dell’ufficio pubblico in ragione di chi al momento lo ricopre, come se l’immedesimazione organica sia a parti invertite (l’ufficio nella persona, non la persona nell’ufficio). [↑](#footnote-ref-23)
24. Sulla crisi della fattispecie, N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, cit., 19 ss.; 70. [↑](#footnote-ref-24)
25. Cfr. L. Ferrajoli, *Contro il creazionismo giudiziario*, Modena 2018, 10 ss.. [↑](#footnote-ref-25)
26. Cioè con *“il superamento del ruolo della politica, l’abdicazione alle forme della democrazia rappresentativa e il tramonto dello stato di diritto basato sulla soggezione al diritto dei pubblici poteri”*: L. Ferrajoli, *Contro la giurisprudenza creativa*, in [*www.questionegiustizia.it*](http://www.questionegiustizia.it), n. 4 del 2016. [↑](#footnote-ref-26)
27. Invece, superfluo rammentarlo, insegna Max Weber che la razionalizzazione dei rapporti sociali attraverso la razionalità formale del diritto connota l’intera evoluzione della società occidentale: v. il noto capitolo VII della seconda parte, sulla sociologia del diritto, di *Economia e società*, Milano 1968 [*Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1922]. [↑](#footnote-ref-27)
28. Il *fas* (e dunque il *nefas*) convertito in *ius*, per evocare il diritto romano delle origini: cfr. recentem. M. Bettini, *Fas*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna 2016, 17 ss.. [↑](#footnote-ref-28)
29. In senso inverso al processo evolutivo della *giuridificazione* descritto da J. Habermas, in *Teoria dell'agire comunicativo* [*Theorie des kommunikativen Handelns*, 1981], per cui la legittimazione del diritto mediante procedimenti giustifica questi ma non se stessa, sicché occorre passare all’interventismo giuridico dello Stato sociale. Qui invece si avanza una legittimazione per simboli, per valori giuridificati, ma senza o quasi procedimenti. Del resto, Habermas steso aveva messo in guardia dal rischio di una sovradeterminazione normativa, ad es. nei rapporti familiari. Sulla giuridificazione, v. B. Marchetti e M. Renna (a cura di), *La giuridificazione*, Firenze 2016 e ivi *I processi di giuridificazione: soggetti, tecniche, limiti* (anche in *Giur. it.*, 2017, 2766); L. De Lucia e B. Marchetti, *The Juridification Process in Italy and the Influence of EU Law* in *The Changing Administrative Law of an EU Member State. The Italian Case*, a cura di D. Sorace, L. Ferrara, I. Piazza, Torino 2020, 147 ss.. [↑](#footnote-ref-29)
30. Cfr. A. Garapon, *Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia*, Milano 2012 [*La raison du moindre Etat: Le néolibéralisme et la justice*, Paris 2010], 124. [↑](#footnote-ref-30)
31. Cfr. M. Onfray, *Théorie de la dictature*, Paris 2019 [*Teoria della dittatura. Preceduto da «Orwell e l'impero di Maastricht»*, Firenze 2020], 59 ss.Del resto che *“il linguaggio è l’organo formativo del pensiero”* [*Die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens*] sicché dai diversi linguaggi derivano diverse Weltanschauungen venne affermato già da W. von Humboldt, *La diversità delle lingue* [*Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*, Berlin 1836] trad. it. a cura di D. Di Cesare, Roma-Bari 1991, 42: nella stretta connessione tra linguaggio e pensiero si ravvisa l’origine del c.d. *relativismo linguistico*. La stretta connessione tra *linguaggio* è *diritto* quali proiezioni, autoctone e spontanee, della comune coscienza del popolo (*gemeinsame Bewußtsein des Volkes*) era già concetto centralenello storicismo giuridico, evidenziato da F.C. von Savigny e J. Grimm. Il parallelismo tra diritto e linguaggio fu ripreso dall’istituzionalismo giuridico: S. Romano, *Consuetudine*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 1953, 41ss.. [↑](#footnote-ref-31)
32. Con il passaggio dal *μῦθος* al *λόγος* (da *λέγω*: raccogliere, selezionare, ordinare, collegare, dire), dalla *fabula* alla *ratio*, ordine razionale del cosmo, accompagna la nascita del diritto scritto (*νóμοϛ ἔγγραφος*, *lex*), certo, coerente, razionale e calcolabile: *lex* da *lĕgĕre*, scegliere, dire, leggere (prima dell’approvazione e poi sulle tavole esposte al pubblico), radice in comune con *λέγω*. . [↑](#footnote-ref-32)
33. V. ad es. P. Battista, *La distruzione delle statue: dai «moretti» a Otello il fanatismo che azzera la Storia*, in *Corriere della Sera*, 11 giugno 2020. A. Finkielkraut parla di “follia della *cancel culture* americana” (intervista a *La Lettura* del *Corriere della Sera*, 6 settembre 2020, di S. Montefoschi). Per un elenco del *Tear Down a Statue* v. en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_monuments\_and\_memorials\_removed\_during\_the\_George\_Floyd\_protests#Others. [↑](#footnote-ref-33)
34. . Sul difficile rapporto dei valori con la norma, C. Schmitt, *Die Tyrannei der Werte*, 1960 [*La tirannia dei valori*, Milano 2008]. [↑](#footnote-ref-34)
35. R. Bin, *Lo Stato di diritto. Come imporre regole al potere*, Bologna 2017 (2004), 18 ss. Efficacemente, è stato detto che il principio di legalità è *“il principio costitutivo della sintassi giuridica dello stato di diritto, indipendentemente dal livello e dal contenuto delle norme nella quale essa si articola”*: cosìL. Ferrajoli, *Contro la giurisprudenza creativa*, in [*www.questionegiustizia.it*](http://www.questionegiustizia.it), n. 4 del 2016. [↑](#footnote-ref-35)
36. Cfr. per tutti I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire*, Milano 1979. [↑](#footnote-ref-36)
37. Eppure il tema della *sicurezza giuridica* è dei più attuali per lo Stato di diritto contemporaneo: esigenza primaria e immanente all’ordinamento, in funzione di certezza delle situazioni, prevedibilità delle decisioni, eguaglianza giuridica, chiarezza e coerenza dell’ordinamento, oggettività e stabilità delle regole e della loro interpretazione. Cfr. M.A. Sandulli, F. Francario (a cura di), *Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica*, Napoli, 2018, 305 e ivi M.A. Sandulli, *Conclusioni di un dibattito sul principio della certezza del diritto; Id., Processo amministrativo, sicurezza giuridica e garanzia di buona amministrazione*, in *Il Processo*, 2018, 45 e ss.; 3. *Ancora sui rischi dell’incertezza delle regole (sostanziali e processuali) e dei ruoli dei poteri pubblici*, in *Federalismi.it,* 2018. [↑](#footnote-ref-37)
38. *“La giuridificazione del non-giuridico, ovvero la neutralizzazione del conflitto politico in nome della ‘superiore’ ragione del giuridico-giudiziario, avviene sempre più attraverso la retorica dei diritti dell’uomo e l’idea che la costituzione sia un insieme di ‘valori’”*: A. Carrino, *La costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti*, Milano 2019, 52. [↑](#footnote-ref-38)
39. La metafora dell’auspicata *morte del paragrafo* irrideva la ripartizione razionale della legge nelle proposizioni definite che noi chiamiamo *articoli*: celebre la foto di Hanns Kerrl, ministro della giustizia prussiano, *Paragraphen am Galgen* (paragrafi sulla forca): cfr. J. Chapoutot. *La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti*, Torino 2016 [*La loi du sang; penser et agir en nazi*, Paris 2014], 116; Id., *La révolution culturelle nazie*, Paris 2017 [*La rivoluzione culturale nazista*, Torino 2019], 137 e 145. [↑](#footnote-ref-39)
40. Cfr. F. Lanchester, *Civiltà del diritto e identità italiana*, in [*www.nomos-leattualitaneldiritto.it*](http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2020. [↑](#footnote-ref-40)
41. Cfr. J. Ellul, *Le bluff technologique*, Paris 1988, 768, che vede un’aberrazione nella formula dei «diritti dell’uomo», per la mancanza di contenuto preciso del “diritto alla felicità”, del “diritto alla salute”, del “diritto alla vita”, del “diritto all'informazione”, del “diritto allo svago”, del “diritto all'istruzione” e così via. [↑](#footnote-ref-41)
42. In tedesco, dal sito del Consiglio d’Europa: *Rahmenkonvention des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft*. [↑](#footnote-ref-42)
43. P. Carpentieri, *La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico), in Federalismi.it*, n. 4/2017. [↑](#footnote-ref-43)
44. Come si dice nel preambolo, la Convenzione ha per scopo la salvaguardia e la promozione di «*quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro* [degli Stati membri del Consiglio d’Europa] *patrimonio comune*». [↑](#footnote-ref-44)
45. In tali termini, opportunamente, l’espressione figurava tradotta al sito dell’Ufficio Studi del MIBACT: [*https://ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1362477547947\_Convenzione\_di\_Faro.pdf*](https://ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1362477547947_Convenzione_di_Faro.pdf). *»*. [↑](#footnote-ref-45)
46. G. Volpe, così al webinar *“La Convenzione di Faro. Dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale*” organizzato dalle Scuole di Specializzazione in beni storico artistici e demoetnoantropologici dell’Università degli studi di Perugia per il 1 dicembre 2020. [↑](#footnote-ref-46)
47. Oltre a M. Tomasello, *Storia naturale della morale umana*, trad. it. di S. Parmigiani, Milano, 2016; v. anche AA.VV., *La cultura ci rende umani*, Torino 2018 (E. Albinati, S. Allovio, J.-L. Amselle, J. Eskenazi, V. Lingiardi, P. Mastrocola, M. Mosca, A. Favole), F. Remotti, *L’ossessione identitaria*, Roma-Bari 2017; Id., *Cultura*, Roma-Bari, 2011, Roy Wagner, *Invenzione della cultura*, trad. it. di M. Arioti, Milano1992, F. Remotti, in N. Abbagnano, G. Fornero, P. Rossi, *Filosofia – storia, parole, temi*, vol. 18, *La filosofia e le scienze umane*, a cura di P. Rossi, cap. I, *Filosofia e scienze sociali*, 35 ss.. [↑](#footnote-ref-47)
48. Filosofia e scienze storico-sociali insegnano che il tedesco *Kultur* (che si usa opporre a *Zivilisation*) tende a corrispondere all’italiano *civiltà* e questo al francese *civilisation*: che però, per la diversa concezione, viene contrapposto a *Kultur*. [↑](#footnote-ref-48)
49. N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, cit., 74. [↑](#footnote-ref-49)
50. N. Irti, *ivi*, 84. [↑](#footnote-ref-50)
51. Categoria che va ben oltre, perché intrinsecamente diversa, dalla già critica dilatazione in senso “orizzontale”, cioè sociologico, del concetto di *bene culturale*, comunque *materiale*: sul che v. l’icastico insegnamento di B. Cavallo, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Milano 1988, II, 111, per il quale, così procedendo, *“bene culturale”* degrada a sintesi verbale che copre una varietà effettiva e disomogenea di modelli; v. nello stesso senso T. Alibrandi, *L’evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali*, *Foro amm.*, 1999, 2, che vi vede un concetto così dilatato da ormai richiedere una normativa apposita e diversa da quella delle cose d’arte; e T. Alibrandi e P. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, 4^ ed., Milano 2001, 18. Si vedano anche, in generale, C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna 2017 e G. Clemente di San Luca, R. Savoia, *Elementi di diritto dei beni culturali*, Napoli, 2019. [↑](#footnote-ref-51)
52. *«Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10»*. L’articolo venne inserito dall’art. 1, comma 1, lett. *c)* d.lgs. 26 marzo 2008, n. 52 (secondo decreto integrativo e correttivo del *Codice*). La prima delle due convenzioni, qui rilevante, venne redatta in occasione delle Conferenza Generale dell’UNESCO tenutasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003 [come si noterà, l’attuale art. 1, comma 2, del *Code du patrimoine* francese vi fa riferimento con la data non del 3 novembre 2003 – della sottoscrizione della Convenzione -, ma del 17 ottobre 2003 - di chiusura della Conferenza]. [↑](#footnote-ref-52)
53. Sia consentito ricordare che in tal modo l’art. 7-*bis*, *“pur riconoscendo al patrimonio culturale immateriale […] la dignità di un valore positivo per l’ordinamento, ne ha escluso la riferibilità alla disciplina del Codice, incongrua in ragione del carattere ‘reale’ e ‘normativo’ di bene culturale e del collegamento a questo degli strumenti della tutela. Si tratta infatti […] di un settore contiguo,* ma non coincidente*, con quello di cui tratta il Codice con i suoi istituti giuridici che postulano la materialità (es., la dichiarazione, l’immodificabilità, la prelazione, l’espropriazione, i limiti all’esportazione, la tutela penale, ecc.). Ove il legislatore intenda disciplinare con precetti di* tutela*, vale a dire con istituti autoritativi ad attitudine ablatoria, cioè restrittiva di diritti, anche certe espressioni dovrà, per elementare logica e per adeguatezza e congruenza della strumentazione, introdurre un’apposita disciplina, e senza far venir meno questa. [..]. Ove invece intenda disciplinarli, […] con norme generali di salvaguardia del tipo da proteggere (che però, data la l’incoercibilità dell’immateriale, non riguarderanno uno specifico oggetto, ma la serialità della sua caratterizzazione) o di valorizzazione della sua conoscenza, si porranno altre ineludibili questioni: ad es., sulla perimetrazione delle fattispecie, sull’identificazione delle caratteristiche, sulla catalogazione, sulle amministrazioni competenti, sui centri di interessi cui imputare le cure, le responsabilità e le difese, sulla prerogativa delle denominazioni, sulle loro utilizzazioni, sugli usi impropri o deformanti, ecc..”*: così G. Severini, *Commento agli artt. 1-2*, § 9, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, commentario a cura di M.A. Sandulli, 3^ ed., Milano 2019, 29; Id., *Immaterialità di patrimoni culturali?*, rel. al convegno *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Assisi 25-27 ottobre 2012, in *www.aedon.mulino.it*, n. 1/2014. Si veda anche il volume *Patrimonio culturale e soggetti privati*, a cura di A. Moliterni, Napoli, 2019. [↑](#footnote-ref-53)
54. *«Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique».* È evidente che si tratta di beni materiali. [↑](#footnote-ref-54)
55. Cfr. P.-L. Frier, voce *Patrimoine*, in D. Alland e S. Rials (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, Paris 2003, 1134. [↑](#footnote-ref-55)
56. La *fraseologia* normativa vaga e indeterminata su valori e principi è bersaglio di H. Kelsen, *La giustizia costituzionale* [*La garantie juridictionnelle de la constitution: la justice constitutionnelle*, in *Revue de Droit Public*, 1928], Milano 1981, 254 ss.. [↑](#footnote-ref-56)
57. M. Luciani, *L’errore di diritto e l’interpretazione della norma giuridica*, in *Questione giustizia*, 2019, fasc. 3, 6. [↑](#footnote-ref-57)
58. Cfr. B Rüthers, *Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, Mohr Siebeck, Tübingen 1968; 8 ed. ampliata 2017, incentrato sulla realtà storica dell’*interpretazione illimitata*, caratteristica del regime nazionalsocialista che voleva il giudice svincolato dalla legge; Id., *La rivoluzione clandestina dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici, allo Stato dei giudici. Costituzione e metodi. Un saggio*, a cura di G. Stella, Mucchi, Modena 2018 [*Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Verfassung und Methoden*, Mohr Siebeck, Tübingen 2014]. [↑](#footnote-ref-58)
59. Cfr. N. Irti, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, I, 36. [↑](#footnote-ref-59)
60. Art. 17 dell’Editto Pacca (7 aprile 1820), ispirato da Antonio Canova, che assoggetta alle leggi per le antichità solo *«i Marmi scolpiti da Autori non viventi»*. Su quella scia v. l’art. 1 l. 20 giugno 1909, n. 364 e l’art. 1 . 1 giugno 1939, n. 1089. La *storicità* riflette la sedimentazione nella coscienza collettiva e l’oggettivazione del giudizio. Coerentemente, oggi non solo l’art. 10, comma 5, ma anche gli artt. 11, comma 1, lett. *d)*; 12, comma 1; 54, comma 2, lett. *a)*; 65, comma 2, lett. *a)*, comma 3, lett. *a)* e comma 4, del *Codice* ripetono che non sono soggette alla sua disciplina le cose d’arte che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre quelle decine di anni: diversamente sarebbe leso il principio della libertà dell’arte (art. 33 Cost.) e turbato il mercato degli autori viventi: cfr. M. Grisolia, *La tutela delle cose d’arte*, Milano 1952, 269; Id., *Arte (profili costituzionali e organizzazione amministrativa)*, in *Enc. dir.*, III, Milano 1958, 96, 108. [↑](#footnote-ref-60)
61. Creazione, nella *Direzione generale delle antichità e belle arti*, dell’*Ufficio per l’arte contemporanea*. Nel 2001 fu istituita la Direzione generale per l’arte e l’architettura contemporanee, per promozione, incentivo e valorizzazione della creatività contemporanea. Dopo vari passaggi nel 2007 e nel 2009, nel 2014 fu istituita la Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane. Il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 la ha chiamata Direzione generale creatività contemporanea. [↑](#footnote-ref-61)
62. *“La mediazione delle leggi ordinarie è […]* mediazione del linguaggio tecnico*, poiché esse abbandonano parole solenni e vaghe, auspici e promesse […] e scendono nella terminologia propria del diritto. L’ingresso di parole augurali ottative programmatiche, soffuse di stati d’animo e di desideri, all’interno delle leggi ordinarie, ne corrompe la precisione tecnica e ne promuove letture emozionali e arbitrarie. […] È nell’interesse dei destinatari che diritti ed obblighi siano definiti con strenuo rigore, e che perciò le decisioni giudiziarie tornino in* razionale *calcolabilità. Non c’è un linguaggio ‘democratico’ della legge ma soltanto un linguaggio preciso o impreciso, forte nella nettezza dei contenuti o debole per vagheggiamento di propositi”*: N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Torino 2016, 73; cfr. Id., *Testo e contesto - Una lettura dell'art. 1362 Cod. civ.,* Padova 1996. [↑](#footnote-ref-62)
63. E non di metafore che sintetizzano autentici concetti giuridici, come la persona giuridica: cfr. F. Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna 2010, 7 ss.. Sulla capacità trasformatrice del linguaggio, per cui con certi *atti linguistici* (*atti performativi*) non solo si dichiara qualcosa, ma anche la si pone in essere, occorre muovere da J.L. Austin, *How to Do Things with Words*, Oxford 1962 [*Come fare cose con le parole*, a cura di C. Penco e M. Sbisà, Genova, 1987]. [↑](#footnote-ref-63)
64. Cfr. ad es. P. Grossi, *L’Europa del diritto*. Roma/Bari, 2007; F. Lanchester, *Civiltà del diritto e identità italiana*, cit.; J. Krynen, *Le théâtre juridique.*, cit.; E. Stolfi, *La cultura giuridica dell’antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma 2020. È idea diffusa che il collante dell’Europa culturale sia il diritto. S. Cassese, *L’attualità della teoria giuridica di Schmitt*, *Domenica* del *Sole 24 Ore* del 13 settembre 2020, recensendo la riedizione del libro di Carl Schmitt, *La situazione della scienza giuridica europea*, (con introd. di A. Carrino), Macerata 2020, rileva come l’Autore, in quest’opera del 1943-44 pubblicata qualche anno dopo, affermi che l’Europa venne riunita dalla rinascita del diritto romano, che dettò il vocabolario e stabilì una comunanza di modi di pensare al di là dei confini statali [↑](#footnote-ref-64)
65. Cfr. Giustiniano, *Institutiones*, II, 7, 3, così ricordato da Dante, Vita Nuova XIII, 4. [↑](#footnote-ref-65)
66. Cfr. F. Sgubbi, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa*, Bologna 2019. [↑](#footnote-ref-66)
67. Cfr., per il linguaggio economico, J.-P. Fitoussi, *La neolingua dell’economia: ovvero come dire a un malato che è in buona salute*, Torino 2019 [*Comme on nous parle: l'emprise de la novlangue sur nos sociétés*, Paris 2020], per il quale la neolingua orwelliana dell’economia preclude il dissenso. [↑](#footnote-ref-67)
68. H.P. Graver, *Community Law, Judicial Activism and Liquid Rules*, Oslo 2007; v. anche M.A. Quiroz Vitale, *Il diritto liquido. Decisioni giuridiche tra regole e discrezionalità*, Milano 2012; G. Messina, *Diritto liquido? La governance come nuovo paradigma della politica e del diritto*, Milano 2012. [↑](#footnote-ref-68)
69. Segnala il conflitto che nasce dall’equivoco e i suoi rischi M. Cammelli, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, cit., quando parla di *“non semplice convivenza tra l'accezione assai più ampia dei beni (materiali e immateriali) che per la Convenzione rientrano nel patrimonio culturale […] e quella che nel nostro ordinamento potremmo chiamare la "necessaria tipicità" del bene culturale e dei suoi elementi strutturali (istituti e luoghi) in ragione della disciplina giuridica e delle implicazioni che ne discendono sul piano della disponibilità, della titolarità, della circolazione, della riproducibilità delle immagini, della stessa loro attività”*; analogamente A. Gualdani, *L’Italia ratifica la convenzione di Faro*, cit., afferma che *“la "nuova" nozione di patrimonio culturale introdotta nel nostro ordinamento con la legge di ratifica non sia sostitutiva o assorbente di quella contenuta all'art. 2, del d.lg. n. 42/2004, ma vada semmai ad affiancarsi ad essa”*, e poi esprime il timore che *“l'utilizzo nei testi legislativi richiamati della medesima espressione "patrimonio culturale" possa in futuro ingenerare sovrapposizioni e fraintendimenti concettuali. […] Per tali ragioni sarebbe stato dunque preferibile utilizzare l'espressione del testo originale in lingua inglese della Convenzione e cioè cultural heritage o, in alternativa, quella di eredità patrimonio culturale, al fine di operare un distinguo con la nozione di patrimonio culturale di cui all'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*. [↑](#footnote-ref-69)
70. : “*«Quando io adopero una parola» ribatte Humpty Dumpty, «essa ha esattamente il significato che io le voglio dare, né più né meno». «Bisogna vedere» osserva allora Alice, «se voi potete fare in modo che le parole indichino cose diverse». «Bisogna vedere» replicò Humpty Dumpty, «chi è che comanda, ecco tutto»”*:L. Carrol, *Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò*, [*Through the Looking-Glass, and What Alice Found There*, London 1871], Cap. VI. Cfr. U. Scarpelli, *Il metodo giuridico*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 568 ss.; Id., voce *Metodo giuridico*, in *Diritto*, Enciclopedia Feltrinelli-Fischer, Milano 1972, 423. [↑](#footnote-ref-70)
71. D’altra parte l’art. 6, lett. *b)* della Convenzione dice che *«[Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da] incidere su disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali».* [↑](#footnote-ref-71)
72. V, diffusam. al par. 5 (*È possibile una traduzione alternativa?*) del citato P. Carpetieri, *La Convenzione di Faro … .* [↑](#footnote-ref-72)
73. Testualmente: *«paesaggio e […] patrimonio storico e artistico della Nazione»*. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Nómos* (*νόμος*) da *nèmein* (*νέμειν*), ripartire, misurare: per tutti C. Schmitt, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum*, Milano 1991 [*Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, 1950], 22. [↑](#footnote-ref-74)
75. L. Lala, *Testo, tipi di*, in *Enciclopedia dell'Italiano* Treccani (2011). Cfr. T. De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, Roma-Bari 2012, 227 ss.. [↑](#footnote-ref-75)
76. *“Certi articoli della Convenzione, in particolare gli articoli 2* [definizioni]*, 4* [diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale] *e 13* [patrimonio culturale e conoscenza]*, potrebbero condurre a riconoscere diritti collettivi su diversi fondamenti, in particolare la lingua e l’appartenenza etnica e religiosa. Il Conseil constitutionnel stima che non possono essere attribuiti diritti collettivi a gruppi, anche verso gli enti pubblici (*décision *n. 99-412 del 9 maggio1999). Per altri versi, diverse previsioni di questa Convenzione hanno un carattere vago che non permette di determinare con certezza l’insieme delle implicazioni possibili di un’attuazione concreta delle Parti*”: così la risposta ministeriale del 1 dicembre 2018 al Senato a un’interrogazione (https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202324.html). [↑](#footnote-ref-76)
77. M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, 24 ss.. [↑](#footnote-ref-77)
78. G. Morbidelli, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), a cura di A. Bartolini, D. Brunelli e G. Caforio, Napoli 2014, 173. [↑](#footnote-ref-78)
79. K. R. Popper, *I tre mondi. Corpi, opinioni e oggetti del pensiero*, Bologna, 2012; R. Rorty, *La filosofia e lo specchio della natura*, Milano, 2004; J. R. Searle, *Creare il mondo sociale*, Milano, 2010; *Id*, Il *mistero della realtà* (*The Basic Reality and the Human Reality*), trad. it. di P. De Lucia e L. Passerini Glazel, Milano, 2019. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ad es,, A. Gualdani, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in *www.aedon.mulino.it*, n. 1/2014; *Id*., *Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici*, ivi, n. 3/2017; *Id*., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, ivi, n. 1 del 2019; A. L. Tarasco, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm. – Cons. di Stato*, 7-8/2008, 2261 ss.; F. Rimoli, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura* in *Riv. giur. ed.*, fasc. 5, 2016, 505 ss.; M. Brocca, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in *Federalismi.it*, n. 19/2017, 11 ottobre 2017;L. Di Giovanni, *I centri storici quali critici punti d’incontro degli interessi culturali e commerciali*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 1 del 2018, 168 e nota 17; A. Bartolini, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Dir. amm*., n. 2 del 2019, 223 ss.; G. Soricelli, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca*, in *Federalismi.it.* n. 5/2019, 31 luglio 2019 (che significativamente fa confluire la tutela dei beni culturali immateriali tra i diritti costituzionali delle persona); A. Lupo, *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, in [*www.aedon.mulino.it*](http://www.aedon.mulino.it), n. 2/2019; E. Picozza, D. Siclari, *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, in *Federalismi.it.*, n. 21/2019, 13 novembre 2019, i quali da un lato traducono correttamente *cultural heritage* con *eredità culturale* e sintetizzano (pag. 4) gli eterogenei contenuti della Convenzione di Faro, ma dall’altro lato ripropongono a loro volta la critica di incompletezza al *Codice*, invocando “tutele” e riconoscimento giuridico ai beni culturali immateriali. *Adde* V. Gastaldo, *I beni culturali al tempo dell’infosfera. Problemi di tutela e prospettive di regolamentazione*, in *Giust. amm*., n. 5 del 2020, che dice: *“Nemmeno il diritto internazionale è stato in grado di scalfire completamente l’avversione materialista nei confronti dell’immaterialità, inducendo il legislatore nazionale a dare rilevanza, all’interno del Codice Urbani, ai soli beni intangibili aventi un supporto materiale chiamati “espressioni di identità culturale”. Sicché si ribadisce la necessità di una* res *e del legame indissolubile con il bene culturale, confermando ancora una volta la primazia della connotazione materiale e, conseguentemente, almeno ad avviso di chi scrive, una sostanziale elusione della normativa internazionale, nonostante la decisione dell’Italia di ratificare le Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005”.* [↑](#footnote-ref-80)
81. Esaltail *«carattere**rivoluzionario»* della Convenzioneil comunicato del *Fondo per l’ambiente italiano* all’indomani dell’approvazione della legge di ratifica: *«si ribalta il punto di vista tradizionale: dell’autorità, spostata dal vertice alla base; dell’oggetto, dall’eccezionale al tutto; del valore, dal valore in sé al valore d’uso e, dunque, dei fini, dalla museificazione alla valorizzazione»*;si affida a *«tutti i cittadini, alle comunità locali, ai visitatori»* un *«nuovo ruolo nelle attività di conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione»*: *Corriere della Sera*, 24 settembre 2020. Su questa nuova nozione di “diritto al patrimonio culturale” cfr. R. Cavallo Perin, *Il diritto al bene culturale*, in *Dir. amm*., 4/2016, 504, ma anche G. Volpe, *Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini*, Novara, 2016, 25, 37 e 41, che richiama passi di P. Petraroia, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, D. Manacorda, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, e M. Montella, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, tutti in P. Feliciati (a cura di), *La valorizzazione* *dell’eredità culturale in Italia. Atti* del Convegno, supplemento 5/2016 de *Il Capitale culturale. Studies on the Value of cultural heritage*, in *EUM*, al sito http://riviste,unimc.it//index.php/cap-cult/issue/view/81. Sulla nozione di *diritto soggettivo al patrimonio culturale* vedi anche P. Forte, G. Repetto, *Il diritto alla cultura*, relazione al Convegno annuale dell’Associazione *Gruppo di Pisa*, Cassino, 10-11 giugno 2016, in *www.gruppodipisa.it*; M. Carcione, *Dal riconoscimento dei diritti culturali nell’ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale*, in [*www.aedon.mulino.it*](http://www.aedon.mulino.it), n. 2/2013, n. 2; P. Bilancia, *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in *Id*. (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, Napoli 2016, spec. pp. 10 ss. La seconda premessa nel preambolo della Convenzione parla di riconoscimento della «*necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale»*. [↑](#footnote-ref-81)
82. J. Carbonnier, *Droit et passion du droit sous la Ve République*, Paris 1996, 56 e 12° ss. denuncia così, icasticamente, la tendenza generale alla polverizzazione del diritto oggettivo in diritti soggettivi autonomi e non relazionali. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ph. Muray, *L’Empire du Bien*, Paris 1991 [*L’Impero del Bene*, Milano 2017], che sottolinea la ricerca strumentale di “nuove legittimazioni”. [↑](#footnote-ref-83)
84. art. 27: *«Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici»*. [↑](#footnote-ref-84)
85. Cfr. D. Campagna, *Strumenti internazionali sul diritto a prendere parte alla vita culturale*, *in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace*, Università di Padova, *unipd-centrodirittiumani.it*. [↑](#footnote-ref-85)
86. Su cui cfr., da ultimo, P. Colasante, *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore competente*, in *Federalismi.it,* n. 20/2020. [↑](#footnote-ref-86)
87. V. Monteillet, *La contractualisation du droit de l'environnement*, Paris 2017. [↑](#footnote-ref-87)
88. Cfr. F. Rimoli, *Sulla retorica dei diritti*, Modena 2018. [↑](#footnote-ref-88)
89. Da D. Di Cesare, *Che disastro la scomparsa delle tenebre*, recensione del libro di F. Rigotti *Buio*, Il Mulino, 2020, in *La Lettura*, *Corriere della Sera*, n. 455 del 17 agosto 2020, pagg. 20-21. [↑](#footnote-ref-89)
90. cfr. L. Mariotti, *Valutazione d’insieme del patrimonio culturale italiano*, in *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, a cura di T. Scovazzi, B. Ubertazzi, e L. Zagato, Milano 2012, 205. [↑](#footnote-ref-90)
91. Se veda a tal proposito il par 3.2 del precedente scritto di P. Carpentieri del 2017. [↑](#footnote-ref-91)
92. Basti pensare ai marchi d’area territoriale, al *branding* o *marketing* territoriale, al progetto di marchio europeo, ai marchi Unesco dei siti, alla previsione aggiunta - nel comma 3 dell’art. 19 del *Codice della proprietà industriale* di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (in base al quale anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio): v. L. Moreschini, G. B. Ramello, W. Santagata (a cura di), *Un marchio per la valorizzazione dei territori di eccellenza: dai siti Unesco ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio*, Soveria Mannelli 2016 (v. sito della D.G. Musei del MiBACT, *Quaderni della valorizzazione - Nuova Serie*, 3). [↑](#footnote-ref-92)
93. F. Rimoli, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Riv. giur. ed.*, fasc. 5, 2016, 505 ss., parla di *identità* in senso dinamico-evolutivo e non statico-conservativo. Sul rilievo costituzionale del carattere identitario del patrimonio culturale, v. S. Cattaneo, *Cultura e patrimonio culturale*, in *Trattato di diritto amministrativo*, XXXIII, diretto da G. Santaniello, Padova 2002; 183 ss.; F.S. Marini, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*. Milano 2002, 183 ss.: R. Chiarelli, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino 2010, 310 ss.. [↑](#footnote-ref-93)
94. *https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199*. [↑](#footnote-ref-94)
95. Così il ministro per i beni culturali, Dario Franceschini: *Corriere della Sera*, 24 settembre 2020. [↑](#footnote-ref-95)
96. Cfr. P. Ricœur, *Soi-même comme un autre*, Paris 1990; J. Habermas, *L’inclusione dell‟altro”. Studi di teoria politica*, Milano 1998; R. Kapuściński, *L’Altro*, Milano 2007 [*Ten Inny*, Warszawa 2006]. [↑](#footnote-ref-96)
97. L’obiettivo di preservazione della memoria della comunità nazionale segna il livello unificante del patrimonio culturale. Coerentemente, il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* collega alla memoria l’identità della Nazione e vi individua un elemento della riconoscibilità di quest’ultima (S. Settis, *La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost.,* Napoli 2008, 23, che ricorda P. Häberle (*Lo Stato costituzionale*, trad. it. di Politi, Roma 2005), per cui la centralità della cultura di una Nazione è un quarto elemento costitutivo dello Stato (insieme a popolo, governo e territorio). In quanto “eredità dei padri”, custodisce la memoria della comunità nazionale e le sue radici ideali e materiali, in particolare del territorio dove si è sviluppata: cfr. G. Famiglietti e D. Carletti, sub art. 1, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di R. Tamiozzo, Milano, 2005, 5. [↑](#footnote-ref-97)
98. Non cambia le cose che questa unitarietà e onnicomprensività del patrimonio nazionale la circostanza che, in ragione della storia nazionale, sia composta per ideali cerchi concentrici e da pluralità di tradizioni e scuole storico-artistiche, o architettoniche: è la loro sommatoria che concorre in modo nazionalizzante alla definizione di un patrimonio unitario, che le riassume. Infatti “*la stretta connessione con la preservazione della memoria della comunità nazionale evidenzia […] l’unitarietà e l’onnicomprensività del patrimonio culturale*”: G. Severini, *Commento agli artt. 1-2*, § 6, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, commentario a cura di M.A. Sandulli, 3^ ed., Milano 2019. Sia consentito ricordare: *“La memoria collettiva ha funzione identitaria: perciò il patrimonio è fattore fondativo dell’identità nazionale e suo termine di riconoscimento. Il valore identitario [è] implicito nei beni culturali […], il patrimonio culturale, eredità di affetti e di memoria analoga a lingua e storia – costante nella tradizione civile e giuridica italiana, con controllo pubblico dell’identità civica -, è parte costitutiva e irrinunciabile dell’identità nazionale*”: G. Severini, *La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.)*, § 5, in *Codice di edilizia e urbanistica*, a cura di S. Bettini, L. Casini, G. Vesperini e C. Vitale, Torino 2013. [↑](#footnote-ref-98)
99. Cfr. A. de Benoist, *Identità e comunità*, Napoli 2005; Id., *Nous et les autres: problématique de l'identité*, Paris 2007. Sul tema dell’*identità* v. Z. Bauman, *Intervista sull’identità*, a cura di B. Vecchi, Roma-Bari 2009 [*Identité*, Paris 2004];

    F. Fukuyama, *Identità: La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Torino 2019 [*Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*, London 2018]; C. Crouch, *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, trad. it. di D. Ferrante, Roma-Bari 2020 [*The Globalization Backlash*, Cambridge 2018]. In senso fortemente critico verso il concetto di *identità* v. T. Montanari, *L’identità inventata degli italiani*, in *Il Fatto quotidiano*, 10 settembre 2018 e M. Bettini, *Hai sbagliato foresta. Il furore dell'identità*, Bologna 2020. Per altro verso, L. Dubreuil, *La dictature des identités*, Paris 2019 ravvisa nelle politiche d’identità (*identity politics*), di matrice statunitense, l’avvento di un “dispotismo democratizzato”. [↑](#footnote-ref-99)
100. F. Rimoli parla di *identità* in senso dinamico-evolutivo e non statico-conservativo (*Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma 2017, 97). [↑](#footnote-ref-100)
101. M. Tomasello, *op. cit*., 15; R. C. Berwick, N. Chomsky, *Perché solo noi. Linguaggio ed evoluzione*, trad. it. di A. De Palma, Torino, 2016, 57 ss.. [↑](#footnote-ref-101)
102. S. Allovio e A. Favole, nel presentare il volume di AA.VV., *La cultura ci rende umani*, Torino 2018, nel n. 327 de *La Lettura* del *Corriere della Sera* del 4 marzo 2018, 1 ss., a proposito del concetto di “*cultura in senso antropologico*”, che pensa “*le culture come organiche e sistemiche*”, evidenziano il rischio, segnalato dagli antropologi culturali, insito “ne*ll’uso analitico dell’idea di cultura che, nel senso comune e secondo un certo uso, diverrebbe un altro modo per dire «razza»*”. [↑](#footnote-ref-102)
103. Mons. N. Galatino, *Far parte degli altri (Abitare le parole / Appartenenza)*, in *Domenica* del *Sole-24 Ore*, 14 giugno 2020, pag. XIV, osserva efficacemente: «*oltre a coltivare il senso di appartenenza “*per*” realizzare sogni in comune, si può coltivare un forte senso di appartenenza “*contro*” chi mette a repentaglio i miei interessi, le mie sicurezze, la mia fragile identità e i miei confini, spingendomi a espellere l’altro dal mio orizzonte e a coltivare sentimenti di chiusura*». [↑](#footnote-ref-103)
104. cfr. J. Chapoutot, *La révolution culturelle nazie*, cit., 138. [↑](#footnote-ref-104)
105. Autore del fondamentale *Comunità e società* (*Gemeinschaft und Gesellschaft*), 1887, trad. it. di G. Giordano, a cura di M. Ricciardi, Roma-Bari 2011, cui si deve la ormai generalmente recepita contrapposizione tra *comunità* e *società*. [↑](#footnote-ref-105)
106. R. Esposito, *Da fuori (una filosofia per l’Europa)*, Torino 2016, 179 ss. [dove sono richiamati J.L. Nancy, *La communauté déseouvré*, Paris 1986 [*La comunità inoperosa*, Napoli, 1992]; M. Blanchot, *La communauté inavouablé*, Paris 1983 [*La comunità inconfessabile*, Feltrinelli, Milano, 1984]; G. Agamben, *La comunità che viene*, Torino 1990, nonché dello stesso R. Esposito, *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Torino 2002, poi 2015, dove l’A. rileva come *immunitas* sia il contrario di *communitas*: *communitas* viene da *cum* e *munus*, condividere un impegno, un *munus*, ed è il contrario di *immunitas*, negazione di tale condivisione]. [↑](#footnote-ref-106)
107. R. Esposito, *op. loc*. *cit*.. [↑](#footnote-ref-107)
108. M. Tarchi, *L’impatto di culture diverse è insostenibile*, de *La Lettura* del *Corriere della Sera* del 3 giugno 2018, muovendo dalla nozione di *patrimonio immateriale* dell’Unesco, sostiene che “*difendere questo patrimonio significa perciò anche preservare i popoli che lo coltivano dalle minacce di sradicamento e snaturamento culturale cui devono far fronte*” e cita il politologo D. Reynié, per il quale i populismi promettono di difendere due patrimoni: quello materiale del tenore di vita e quello immateriale del modo di vita. [↑](#footnote-ref-108)
109. Y. Tamir, attivista israeliana, fondatrice nel 1978 del movimento *Pace Adesso* contro l’occupazione della striscia di Gaza, già politico laburista, oggi docente universitaria, autrice di *Le ragioni del nazionalismo*, trad. di M. Cupellaro, Milano 2020, intervistata da L. Cremonesi sulla *Lettura* del *Corriere della Sera* del 2 agosto 2020 (*Il vantaggio di essere una Nazione*, 6-7) afferma che “*un moderato nazionalismo trasforma lo Stato in patria, dà forza e sostanza al Welfare State, crea la solidarietà comunitaria*” e aggiunge: “*Nel nazionalismo si ritrovano l’amore per la storia e la natura del luogo in cui si vive*”; “*Il nazionalismo aiuta a dare un senso alla propria esistenza in un mondo secolarizzato*”. [↑](#footnote-ref-109)
110. Non va dimenticato che le leggi sulla difesa del paesaggio nascono negli stati germanici a cavallo del 1900 grazie al vasto movimento delle associazioni *Heimatschutz*. Sul significato e il ruolo del concetto di *Heimat* nell’evoluzione della nozione di paesaggio e di tutela del paesaggio cfr. C. Tosco, *Il paesaggio come storia*, Bologna, 2007, e S. Settis, *Architettura e democrazia*, Torino, 2017. Si veda anche F. Giubilei, *Conservare la natura (Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori)*, Roma-Cesena, 2020, 102, che richiama la nozione di *oikophilia*, amore per la casa, che Roger Scruton pone a base di un ambientalismo non globalista: R. Scruton, *La Bellezza. Ragione ed esperienza estetica*, Milano 2010 [*Beauty:A Very Short Introduction*,Oxford 2009]. [↑](#footnote-ref-110)
111. Su queste dinamiche, proprie di odierni “populismi”, v. D. Reynié, *Les nouveaux populismes*, Paris 2013 e, da ultimo, *2022, le risque populiste en France*, Paris 2020 [ha introdotto il concetto del populismo patrimoniale (immateriale), per cui “*l’identità è il tema che conta nell’ascesa del populismo, non la disoccupazione, o il livello di retribuzione*” (così nella conversazione con M. Tarchi pubblicata su *Lettura* del *Corriere della Sera*, n. 446 del 14 giugno 2020, 17-19, *Il populismo patrimoniale*], nonché C. Mudde e C. Rovira Kaltvasser, *Populismo*, trad. di M. Zulianello, Sesto San Giovanni 2020. [↑](#footnote-ref-111)
112. V. la critica di C. Rovelli sul *Corriere della Sera* del 30 luglio 2017, *Tutelare la medicina tibetana? L’Unesco non calpesti la scienza*, pag. 20. Un altro esempio di conflitti difficili: R. Leakey (autore con R. Lewin di *The Sixth Extinction*, 1995), intervistato da T. Pievani su *La Lettura* del *Corriere della Sera* del 21 giugno 2020, osserva: “*Trovo assurdo che molti animali siano in via di estinzione a causa di superstizioni umane e di dettami di “medicine tradizionali” privi di qualsiasi fondamento. Fino a che punto dobbiamo rispettare le diversità culturali se, come in questo caso, sono così distruttive per la biodiversità?*”. Il tema evoca problematiche analoghe e irrisolte, come l’uso degli animali selvatici nei circhi, nella corrida, per il Palio di Siena, ecc.. [↑](#footnote-ref-112)
113. La letteratura sul tema, anche nel riflesso giuridico, è infinita, a muovere, caposaldo dell’approccio soggettivistico italiano (opposto a quello naturalistico tedesco), dalla prolusione di P.S. Mancini, *Della nazionalità come fondamento del dritto delle genti prelezione al corso di dritto internazionale e marittimo*, Torino 1851. Cfr. F. Chabod, *L’idea di nazione*, Roma-Bari 1961. Cfr. G. Mazzini, *Cosmopolitismo e nazione*, a cura di N. Urbinati e S. Recchia, Roma 2011. V. anche E. Galli della Loggia, *L’identità italiana*, Bologna 1998: G. Pescosolido, *Nazione, sviluppo economico e questione meridionali in Italia*, Soveria Mannelli 2017, cap. I, *Nazione e Stato nella storia d’Italia*, 35 ss.; D. Nocilla, voce *Nazione,* in *Enc. Dir*., XXVII, Milano 1985; Id., voce *Popolo (dir. cost.), ivi,* XXXIV, Milano 1985; A.D. Smith, *La nazione. Storia di un’idea*, Soveria Mannelli 2007; cfr. sull’oggi M. Billig, *Nazionalismo banale*, Soveria Mannelli 2018. Sul tema dell’art. 9 Cost., sia consentito richiamare G. Severini, *La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.)*, § 5, cit.. Sul rapporto tra art. 9 Cost e il fondamento culturale nazionale, v. le colte considerazioni di T. Montanari, *Costituzione italiana: articolo 9*, Roma 2018, 91 ss.. [↑](#footnote-ref-113)
114. R. Esposito, *Da fuori (una filosofia per l’Europa)*, cit.. [↑](#footnote-ref-114)
115. Il detto, da taluni attribuito a J.-F. Lyotard, risalirebbe in realtà a Nietzsche, in *Frammenti postumi*, 7, VIII, 1, p. 299 (così G. Fornero, *Introduzione*, in N. Abbagnano, G. Fornero, P. Rossi, *Filosofia – storia, parole, temi*, vol. 8, *Da Gadamer alla filosofia analitica*, cap. V, 10; ma si veda anche R. Bodei, *Limiti*, Bologna 2016, 79 e nota 35). [↑](#footnote-ref-115)
116. V. Possenti, *Il realismo e la fine della filosofia moderna*, Roma, 2016. [↑](#footnote-ref-116)
117. Cfr. E. Morin (*Unitas multiplex*: tratto tipico dell’Europa) o M. Cacciari, *Geo-filosofia dell’Europa* (Milano 1994) e *L’arcipelago* (Milano 1997): evidenziano la connessione tra unità e differenza, per cui, per il farsi dell’Europa, occorrerebbe un punto di sintesi e di mediazione tra gli opposti; ma “*in nessun momento i molti possono farsi Uno – senza perdersi come tali. Ma essi vanno sempre penati come una molteplicità, un’unità di distinti che, proprio restando tali, disegnano una figura comune*”. Per R. Esposito, *Da fuori*, cit., 205, il maggior pericolo per il progetto europeo è costituito “*In termini filosofici, dalla incapacità di pensare insieme identità e differenza, uno e molti, essere e divenire, contrapponendo in maniera definitiva i principi di Parmenide e di Eraclito*”, sicché “*L’Europa, se non vuole perdersi, deve tenersi dentro questa dialettica – volersi una nella tensione della sua costituzione plurale*”. [↑](#footnote-ref-117)
118. M. Fumaroli, *Le api e i ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni*, trad. it. di G. Cillario e M. Scotti, Milano, 2005: parla di “diplomazia dello spirito”, come insieme delle credenze che fanno di una popolazione una comunità naturale. M. Fiorillo, *Verso il patrimonio culturale dell’Europa unita*, in *AIC, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4/2011 (4 ottobre 2011); Id., “*Patrimonio culturale,* nation building *e cittadinanza: alla ricerca di un’anima per l’Europa*, in *I quaderni della ricerca*, n. 39, 2018, cap. 1.4, rileva che uno “*spazio culturale comune si qualifica decisivo per l’affermazione di uno* status civitatis *della democrazia europea, nel suo faticoso consolidarsi in nazione*”. [↑](#footnote-ref-118)
119. R. Esposito, *op cit*., 218, richiama la discussione tenuta a Strasburgo nel 1992 cui parteciparono J. Derrida, A. Badiou, E. Balibar, J.-L. Nancy, Ph. Lacoue-Labarthe, P. Virilio e altri, dal titolo *L’Europe à ses frontières* (annotando che “*il significato dell’Europa futura non va cercato nel suo centro, secondo il dispositivo heideggeriano della crisi, ma ai suoi bordi, là dove incontra la propria alterità, sfumando in essa fino a dissolversi in quanto tale*”). [↑](#footnote-ref-119)
120. Cfr. N. Irti, *Nichilismo giuridico*, in *Enc.. Italiana*, VII Appendice (2007). [↑](#footnote-ref-120)
121. Secondo l’auspicio di G. Azzariti, *Multiculturalismo e Costituzione, in Questione giustizia*, n. 1/2017. Ma v. G. Cerrina Feroni, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista AIC*, 1/2017, 3 ss.; G. Cerrina Feroni e V .Federico (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli 2018. Ivi v. anche T. Groppi, *Multiculturalismo 4.0*. [↑](#footnote-ref-121)
122. Come la *Venere Capitolina*: fatto evocativo dei *braghettoni* apposti nel 1565 per mano di Michele da Volterra alle pudenda del *Giudizio Universale* di Michelangelo, dopo che il Concilio di Trento aveva condannato le nudità nell’arte a soggetto religioso. [↑](#footnote-ref-122)